

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 luglio 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1986, n. 21.

Istituzione della commissione regionale per uguali opportunità tra uomo e donna Pag. 2

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1986, n. 22.

Norme integrative e di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento dei rifiuti Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1986, n. 23.

Norme per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1986, n. 24.

Modifiche alle leggi regionali 1° luglio 1976, n. 22 e 10 aprile 1981, n. 6: «Disciplina del credito alle imprese artigiane». Pag. 11

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1986, n. 25.

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1986, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1978, n. 51, concernente interventi urgenti per il ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1986, n. 27.

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1986. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1986, n. 28.

Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento e l'attività dei gruppi consiliari. Procedure di controllo della gestione finanziaria. Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986, n. 29.

Istituzione dell'ente regionale per la gestione delle acque lucane Pag. 16

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986, n. 30.

Disciplina dell'attività negoziale della Regione Pag. 20

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1986, n. 31.

Misura dell'equo indennizzo spettante al personale della regione Basilicata a decorrere dal 1° gennaio 1985 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1986, n. 32.

Rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1985 Pag. 28

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 7.

Modifica alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 54, concernente: «Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri regionali» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1988, n. 8.

Legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 - Integrazioni e modifiche delle norme concernenti il funzionamento di commissioni, collegi e comitati Pag. 29

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1986, n. 21.

Istituzione della commissione regionale per uguali opportunità tra uomo e donna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 38 dell'8 settembre 1986)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È istituita la commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna, con l'obiettivo di rimuovere ogni ostacolo che di fatto ne limiti l'uguaglianza giuridica, sociale ed economica in conformità all'art. 3 della Costituzione.

Art. 2.

Per il proseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la commissione svolge le seguenti funzioni:

a) effettua, nell'ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche direttamente o in collaborazione con altri organismi sulla condizione femminile utili sia alla promozione dell'uguaglianza sia alla realizzazione della effettiva parità dei diritti tra uomo e donna;

b) raccoglie e diffonde tutte le informazioni riguardanti la condizione femminile;

c) formula proposte per il perfezionamento della legislazione regionale vigente, in particolare in materia di lavoro, formazione professionale, assistenza, servizi sociali, allo scopo di armonizzare la normativa sugli obiettivi di uguaglianza sostanziale;

d) esprime parere obbligatorio, entro e non oltre il termine di quindici giorni da quello della richiesta, sulle iniziative legislative regionali riguardanti, direttamente o indirettamente, la condizione delle donne. Trascorso inutilmente detto termine, il parere si intende espresso;

e) interviene con proprie proposte, nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni sulle iniziative riguardanti la condizione femminile attuate da Province, Comuni ed altri Enti Locali;

f) favorisce interventi volti ad ampliare le possibilità di accesso delle donne al lavoro ed incrementare le loro opportunità di formazione e valorizzazione socio-professionale;

g) vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro e più in generale sulle condizioni di impiego;

h) assume informazioni in tutti i luoghi di lavoro per verificare l'applicazione delle leggi di parità. Ai soggetti che non assicurano l'applicazione delle norme sulla parità previste dalla legislazione vigente, la giunta regionale, anche su segnalazione della commissione, può revocare eventuali contributi regionali ad essi assegnati;

i) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale in merito all'immagine della donna superino gli atteggiamenti stereotipati ed i comportamenti discriminanti, promuovendo l'adozione di correnti codici di comportamento;

l) opera per la rimozione delle discriminazioni ricorrendo agli opportuni interventi;

m) dà adeguata pubblicità all'attività di prevenzione e rimozione delle discriminazioni ed agli effetti che ne conseguono;

n) promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione femminile;

o) promuove, su richiesta dei soggetti discriminati, assistenza giuridica in relazione alla difesa dei diritti della persona, al diritto familiare e in materia di lavoro;

p) promuove la presenza femminile nelle nomine di competenza regionale.

Art. 3.

La commissione è composta da quindici membri eletti dal consiglio regionale.

A tal fine, le organizzazioni femminili dei movimenti politici e sindacali nonché le associazioni ed i movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività regionale, che abbiano come fine statutario la crescita culturale, politica e sociale della donna e che abbiano in tal senso operato almeno da tre anni inviano al consiglio regionale una lista di quindici nomi di donne che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere culturale-professionale, economico-politico, giuridico-sociale sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.

A tal proposito il presidente del consiglio regionale formalizza un elenco delle organizzazioni aventi titolo e convoca, la riunione delle rispettive rappresentanti.

Nel caso che le associazioni ed i movimenti non producano entro sessanta giorni da tale riunione la lista richiesta, il consiglio regionale elegge la commissione con il sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari almeno sette giorni prima della seduta con all'ordine del giorno la elezione e contenenti un numero massimo di dieci candidati, per garantire la rappresentanza delle minoranze.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri della commissione, il consiglio Regionale provvederà alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo che aveva presentato la lista alla quale appartenevano i rinunciatari o di decaduti.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale il quale provvede anche alla convocazione della prima riunione. La commissione elegge fra i suoi componenti il presidente e due vice presidenti.

Entro due mesi dalla nomina della commissione, per uguali opportunità tra uomo e donna, il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentita la commissione ne approva il regolamento interno con il quale disciplina ogni aspetto organizzativo e funzionale non disciplinato dalla presente legge.

Art. 4.

La commissione resta in carica per la durata della legislatura e viene rinnovata entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio regionale.

Art. 5.

La commissione invia entro il 30 settembre di ogni anno al consiglio dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo. Il presidente del consiglio ne cura la trasmissione ai consiglieri regionali. Tale relazione sarà illustrata in sede di discussione del bilancio regionale in consiglio dal presidente della giunta.

Art. 6.

La commissione ha sede presso la presidenza del consiglio alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della commissione.

Per la partecipazione alle sedute della Commissione spetta, ai 15 componenti della stessa, una indennità chilometrica per le spese di viaggio nella misura fissata dall'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979 n. 7 e successive modificazioni.

Art. 7.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo presumibile di lire cinque milioni farà carico, per l'esercizio finanziario in corso, sul capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, avente per oggetto: «Spese per il funzionamento di comitati, commissioni e consigli compresi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto anche ai membri estranei all'amministrazione» che presenta la richiesta disponibilità.

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi del bilancio degli esercizi corrispondenti.

Art. 8.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

MICHETTI

88R0639

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1986, n. 22.

Norme integrative e di attuazione della normativa statale in materia di smaltimento dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 38 dell'8 settembre 1986)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

In relazione al disposto di cui all'art. 6, lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la presente legge detta norme integrative e di prima attuazione in materia di smaltimento dei rifiuti.

Essa in particolare:

- a*) specifica i compiti attribuibili dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica alla Regione, alle province ed ai comuni;
- b*) disciplina il processo di formazione ed approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti nonché la procedura per la individuazione dei siti ove ubicare i nuovi impianti di smaltimento;
- c*) detta norme per l'istituzione del catasto regionale dei rifiuti;
- d*) individua le strutture regionali preposte all'espletamento dei compiti di cui alla presente legge;
- e*) disciplina le procedure di controllo e di autorizzazione;
- f*) indica, in attesa del piano di cui alla precedente lettera *b*), gli interventi finanziari regionali di carattere provvisorio ed urgente per il miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio regionale.

La Regione, i comuni, le province, le Comunità montane ed ogni altro ente o organismo pubblico operante nella regione devono, in sede di elaborazione e/o approvazione di programmi, piani e progetti

attinenti o aventi comunque riflessi sull'uso ed utilizzazione del territorio, tener conto dei profili relativi allo smaltimento dei rifiuti e, ove ne ricorra il caso, adottare e/o indicare, per quanto di propria competenza, le misure idonee alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute.

Art. 2.

Specificazioni terminologiche

L'espressione «impianto di smaltimento» viene usata nella presente legge, salvo diversa specificazione, per indicare sia gli impianti di trattamento — nel significato dato a quest'ultima parola dall'art. 1, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 — sia dagli impianti di stoccaggio temporaneo e/o definitivo.

La parola «zona» viene usata nella presente legge per indicare, con riferimento ai contenuti del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, il territorio di un comune o parte di esso ai fini della successiva individuazione del sito ove realizzare un nuovo impianto di smaltimento o centro di raccolta dei veicoli a motore e simili di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82.

La parola «sito» viene usata nella presente legge per indicare un terreno situato all'interno di una zona, come sopra definita, chiaramente individuato attraverso i relativi dati catastali ove ubicare un nuovo impianto di smaltimento o centro di raccolta dei veicoli a motore e simili.

Art. 3.

Competenze della Regione

Alla Regione compete:

- a*) la predisposizione e l'aggiornamento del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;
- b*) l'approvazione, secondo la procedura indicata al successivo art. 7, dei siti in cui realizzare gli impianti di smaltimento ed i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili;
- c*) l'esame ed approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento;
- d*) la promozione di forme ottimali di gestione intercomunale dei servizi di smaltimento secondo le indicazioni contenute nel piano regionale e secondo quanto previsto al successivo art. 8;
- e*) il rilascio dell'autorizzazione ad enti, esclusi i comuni, o imprese singole e/o associazione ad:
 - 1) effettuare la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi;
 - 2) effettuare la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi e/o pericolosi;
 - 3) installare e gestire impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, e/o tossici e nocivi;
- f*) il rilascio dell'autorizzazione ai comuni o ad altro soggetto che gestisce il servizio pubblico di smaltimento ad:
 - 1) effettuare la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi;
 - 2) installare e/o impianti di smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi;
- g*) la trasmissione al comitato interministeriale, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 dei dati statistici rilevati ai sensi dell'ultimo comma degli articoli 3 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e delle informazioni inerenti la situazione dello smaltimento dei rifiuti.
- h*) l'emanazione ad integrazione della normativa statale vigente e della presente legge di norme tecniche e regolamentari per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;
- i*) definire le caratteristiche dei registri di carico e scarico e relativa modulistica di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82;

l) ogni altro adempimento ad essa demandato in materia di smaltimento dei rifiuti dalla normativa statale vigente e dalla presente legge.

Nell'esercizio delle attività di propria competenza in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione dei principi generali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, svolge azioni volte, in particolare:

a) favorire i sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata dei medesimi;

a) promuovere i sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare o recuperare da essi materiali ed energia con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza.

Art. 4.

Formazione e contenuti del piano regionale di smaltimento dei rifiuti

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 6 lettera a) e dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la giunta regionale elabora un progetto di piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Il progetto deve indicare tra l'altro:

a) la quantità ed i tipi di rifiuti prodotti nel territorio regionale;

b) i metodi di smaltimento ottimali, in relazione alla quantità dei rifiuti prodotti, ivi comprese le piattaforme specializzate per i trattamenti dei rifiuti tossici e nocivi;

c) il bacino territoriale ottimale di utenza di ciascun impianto di smaltimento, esistente o da realizzare;

d) una o più zone ottimali di localizzazione, all'interno di ciascun bacino, ogni nuovo impianto previsto o centro di raccolta dei veicoli a motore e simili;

e) le forme più convenienti di realizzazione da parte degli enti locali degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani;

f) le iniziative dirette a limitare la formazione dei rifiuti e favorire il riciclo e la utilizzazione;

g) la spesa necessaria per la sua attuazione;

h) l'ordine delle priorità d'intervento, in relazione alle risorse finanziarie disponibili;

i) gli impianti di smaltimento esistenti e/o i centri di raccolta dei veicoli a motore e simile da bonificare o trasferire.

Il progetto di piano è inviato ai comuni, alle province, alle Comunità montane ed al consorzio dei comuni non montani del Materano perché esprimano il loro parere entro sessanta giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

Entro i successivi sessanta giorni, la giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per singole parti.

Art. 5.

Contributo a favore dei Comuni

I comuni, sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti anche da altri comuni, hanno titolo, previa convenzione, ad essere risarciti degli oneri relativi alle azioni intese ad evitare il disagio ambientale mediante la corresponsione da parte dei soggetti indicati al successivo comma di un contributo annuo determinato sulla base di criteri preventivamente fissati dalla Giunta Regionale con riferimento alla quantità e qualità dei rifiuti.

La suddetta convenzione viene stipulata:

a) tra comune sede dell'impianto e comune che conferisce i rifiuti, se trattasi di impianto di smaltimento di rifiuti urbani e/o assimilabili agli urbani;

b) tra comune sede dell'impianto e gestore dell'impianto se trattasi di impianto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi.

Le somme introitate devono essere destinate per interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Il contributo viene annualmente rivalutato in base all'indice Istat del costo della vita.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche relativamente ai centri di raccolta di veicoli a motore e simili destinati alla demolizione.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, commi quinto, sesto e settimo del decreto-legge 30 dicembre 1981 n. 801, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 1982 n. 62.

Art. 6.

Effetti del piano regolatore

Le prescrizioni normative contenute nel piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti.

Nella considerazione dei contributi regionali, per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, si deve tener conto dei criteri di carattere programmatico e delle indicazioni d'ordine prioritario contenuti nel piano, nonché del criterio generale volto ad incentivare e privilegiare la gestione associata fra due o più comuni di un medesimo impianto di smaltimento e/o alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 7.

Individuazione di siti

Alla individuazione dei siti ove realizzare i nuovi impianti di smaltimento e/o i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili destinati alla demolizione si provvede secondo la seguente procedura:

a) i comuni, nel cui ambito territoriale ricadono le zone previste dal piano di cui al precedente art. 4, espletate le necessarie indagini anche di impatto ambientale, individuano il sito ove ubicare l'impianto di smaltimento o il centro di raccolta e demolizione dei veicoli a motore e simili;

b) l'atto di individuazione del sito, corredato dalla necessaria documentazione, viene trasmesso alla giunta regionale che l'approva, previo parere del comitato tecnico amministrativo di cui alla legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, integrato dai componenti del comitato di esperti di cui al successivo art. 14.

La deliberazione della giunta regionale di approvazione del sito costituisce, ai sensi con le procedure dell'art. 2 della legge 5 marzo 1982, n. 62, ove necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti dei comuni interessati. Le indicazioni e le norme in esse contenute si sostituiscono alle eventuali previsioni difformi dai suddetti strumenti urbanistici.

Alla individuazione dei siti, di cui al presente articolo, i comuni interessati debbono provvedere entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano.

Scaduto inutilmente tale termine vi provvede la Regione mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Per l'espletamento delle indagini necessarie alla individuazione dei siti e/o per la loro eventuale acquisizione, i comuni possono utilizzare le disponibilità finanziarie previste al successivo art. 23, secondo criteri preventivamente stabiliti dalla giunta regionale.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per l'individuazione dei siti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 convertito nella legge 5 marzo 1982, n. 62 relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

Art. 8.

Gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili

Per lo svolgimento del servizio inerente alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e degli altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Comuni, questi possono fare ricorso ad una delle seguenti forme di gestione, anche limitatamente da una sola fase del servizio:

- a) gestione da parte di ciascun comune, in forma diretta o mediante azienda municipalizzata;
- b) concessione ad enti e/o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della presente legge;
- c) gestione mediante affidamento alla Comunità montana di appartenenza o al consorzio dei comuni non montani del materano, ovvero mediante costituzione di apposito consorzio o azienda consortile, con l'eventuale partecipazione anche d'impresie singole o associate e/o di consorzi industriali aventi sede in Basilicata;
- d) affidamento ad altro comune o consorzio di comuni o azienda municipalizzata o consortile, adeguatamente attrezzati.

L'atto di costituzione di consorzi fra due o più comuni, con l'eventuale partecipazione di comunità montane e/o di altri enti pubblici operanti nella regione nonché di imprese singole o associate per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, è approvato dalla giunta regionale.

Art. 9.

Gestione da parte di comuni o altri enti pubblici dei servizi di smaltimento dei rifiuti speciali, e dei centri di raccolta di veicoli a motore e simili destinati alla demolizione.

Qualora un impianto di smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici e nocivi ovvero un centro di raccolta di veicoli a motore e simili è realizzato da un comune o altro soggetto pubblico che ne abbia la facoltà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, alla gestione della relativa attività, ivi compresa la eventuale raccolta e trasporto, si provvede mediante una delle forme indicate all'art. 8, primo comma.

Art. 10.

Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o il sindaco adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Con l'adozione di dette ordinanze il presidente della giunta regionale, può tra l'altro, imporre ad un determinato comune di mettere a servizio di altro comune vicinore per un periodo di tempo limitato, l'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani stabilendo in tal caso i criteri e le modalità per la disciplina dei conseguenti rapporti anche economici fra le due amministrazioni interessate.

Art. 11.

Istituzione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento

In attuazione del disposto dell'art. 6, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento.

Obiettivi del catasto sono:

- a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in forma unitaria la gestione dei dati stessi;
- b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuarne la destinazione, al fine di agevolarne il controllo;
- c) verificare il rispetto del processo autorizzato, ai sensi della normativa vigente;
- d) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti, anche al fine della predisposizione dei piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti;

e) raccogliere i dati relativi al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero e al ciclo dei rifiuti.

Le organizzazioni ambientaliste rappresentative possono accedere, a domanda, ai dati del catasto regionale. Le modalità di accesso sono disciplinate dalla giunta regionale.

Le schede tipo per la rivelazione dei dati di cui al disposto dell'art. 3, ultimo comma, e dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 sono approvati dalla giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono tenuti alla compilazione dei modelli di cui al comma precedente e alla trasmissione contemporanea alla Regione, al comune, e alla provincia competenti per territorio entro il mese di febbraio di ciascun anno, tutti i soggetti che producono e smaltiscono i rifiuti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82.

Art. 12.

Attribuzioni e compiti delle strutture regionali

L'elaborazione tecnica del piano ed i relativi aggiornamenti sono curati dal Dipartimento regionale sicurezza speciale che vi provvede avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali interessate nonché, ove necessario, di altre amministrazioni pubbliche e/o istituti specializzati e/o esperti in materia, attraverso il conferimento da parte della giunta regionale di specifici incarichi.

Compete altresì al suddetto dipartimento, sentiti gli altri dipartimenti interessati:

- a) l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni relative alla raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) il coordinamento delle attività delle UU.SS.LL. nella materia di cui alla presente legge;
- c) il parere di conformità alle norme vigenti, sotto l'aspetto igienico-sanitario, dei regolamenti comunali in materia di rifiuti;
- d) la gestione del catasto regionale dei rifiuti;
- e) l'effettuazione di studi e ricerche per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento, dando la priorità alle azioni tese al recupero di materie prime e seconde, già elencata al punto b) dell'art. 4, in primo luogo attraverso azioni di raccolta differenziate.

Compete al Dipartimento regionale assetto del territorio, sentiti gli altri dipartimenti interessati:

- a) l'istruttoria per l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione ed esercizio degli impianti medesimi;
- b) l'effettuazione di eventuali ulteriori accertamenti tecnici circa la idoneità dei siti, individuati dai comuni, ove localizzare gli impianti di smaltimento e i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili destinati alla demolizione;
- c) ogni altra attività di competenza regionale, inerente la materia oggetto della presente legge, ove sia prevalente l'aspetto ingegneristico, geologico, urbanistico o paesaggistico.

Compete al Dipartimento regionale attività produttive, sentiti gli altri dipartimenti interessati, l'elaborazione di norme tecniche per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi non assimilabili a quelli urbani nonché l'effettuazione di studi e ricerche per la riduzione della produzione di detti rifiuti e per il loro recupero.

Compiti similari a quelli attribuiti al Dipartimento attività produttive spettano al Dipartimento regionale agricoltura relativamente ai rifiuti provenienti da attività agricole non assimilabili a quelli urbani.

Art. 13.

Coordinamento

Al fine di assicurare il coordinamento e la verifica delle funzioni concernenti l'attuazione della presente legge, il presidente della giunta regionale, d'intesa con gli Assessori competenti, promuove periodicamente e comunque almeno una volta ogni anno incontri e/o conferenze regionali cui sono invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, comunali delle Unità sanitarie locali e delle associazioni e/o organizzazioni più rappresentative a livello regionale di difesa dell'ambiente.

Art. 14.

Comitato di esperti

Con deliberazione della giunta regionale è costituito un comitato di esperti denominato «Comitato tecnico regionale per lo smaltimento dei rifiuti».

Spetta a detto comitato, quale organismo di consulenza tecnica della Regione nelle materie di cui alla presente legge, esprimere parere in ordine:

- a) alla elaborazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti;
- b) alla approvazione dei progetti ed elaborati tecnici relativi agli impianti di smaltimento;
- c) al rilascio delle autorizzazioni regionali;
- d) ad ogni altra questione di carattere tecnico, in materia di smaltimento dei rifiuti, ad esso sottoposta dagli organi e/o uffici regionali.

Il numero complessivo dei componenti il predetto comitato non può essere superiore alle 7 unità. Di esso debbono in ogni caso far parte esperti nei settori chimico, biologico, igienico-sanitario, ingegneristico ed amministrativo, con comprovata professionalità in materia di smaltimento dei rifiuti.

In via eccezionale, ove richiesto dalla complessità e/o originalità tecnica delle questioni rimesse alla competenza regionale, la giunta regionale può integrare di volta in volta la composizione del comitato con altri esperti, fino ad un massimo di due.

Con l'atto di costituzione del comitato la giunta regionale ne individua il coordinatore e la segreteria.

Ai componenti del comitato, non dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 lorde per ogni riunione del comitato. Agli stessi componenti compete inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni del comitato.

Al finanziamento della spesa di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di cui al cap. 550 del bilancio 1986 e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti iscritti nello stesso o corrispondente capitolo.

Art. 15.

Approvazione dei progetti di impianti di smaltimento

È soggetto ad approvazione della Regione ogni progetto di impianto di smaltimento dei rifiuti, siano essi urbani, speciali o tossici e nocivi.

Tale obbligo sussiste a carico di qualsiasi soggetto, pubblico o privato — ivi compresi i comuni o consorzi di comuni — che intenda realizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti.

All'approvazione dei progetti e dei relativi elaborati tecnici provvede la giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 32 della legge regionale 6 febbraio 1977, n. 10 integrato dai componenti del comitato di esperti previsti dall'art. 14 della presente legge.

Le domande per l'approvazione dei progetti di smaltimento debbono essere presentate alla regione - Dipartimento assetto del territorio - corredate, in triplice copia, dei progetti medesimi e della documentazione specificata nell'allegato «A» alla presente legge.

Qualora il progetto venga presentato da un comune o consorzio di comuni ovvero da altro ente pubblico, la documentazione specificata nell'allegato «A» è da ritenersi obbligatoria limitatamente alle parti compatibili con l'ordinamento proprio di detti enti.

Copia della domanda e della documentazione prescritta deve essere inviata per conoscenza al comune nel cui territorio è prevista l'ubicazione dell'impianto.

All'eventuali successive modifiche della documentazione indicata nell'allegato «A» si provvede con atto del consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 16.

Attività soggette ad autorizzazione

È soggetta ad autorizzazione regionale:

- a) l'attività, da parte di enti o imprese concessionari di comuni o consorzi di comuni, di raccolta e/o trasporto dei rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani e/o urbani pericolosi nonché dei rifiuti speciali

costituiti dai residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione delle acque di scarichi urbani;

b) l'attività da parte di qualsiasi soggetto di raccolta dei rifiuti speciali prodotti da terzi;

c) l'installazione e gestione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e/o speciali, fatta eccezione per i Comuni, i consorzi di comuni e le Comunità montane relativamente agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali assimilabili e/o urbani pericolosi;

d) l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi; da chiunque svolta;

e) l'installazione e gestione di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;

f) l'installazione e gestione di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;

g) l'installazione e gestione di impianti di smaltimento finale di rifiuti tossici e nocivi.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate alla Regione corredate della documentazione indicata agli allegati «B», «C» e «D» della presente legge, in triplice copia.

Allorquando uno stesso soggetto è interessato al rilascio di autorizzazioni concernenti due o più delle attività elencate al primo comma, le relative domande vanno presentate distintamente, riferite rispettivamente alla:

- a) raccolta e trasporto di rifiuti urbani e/o assimilabili;
- b) raccolta e trasporto di rifiuti speciali;
- c) raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
- d) installazione e/o gestione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e/o assimilabili;
- e) installazione e/o gestione di impianti di smaltimento di rifiuti speciali;
- f) installazione e/o gestione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

I provvedimenti di autorizzazione vengono adottati dalla giunta, previa istruttoria degli uffici regionali competenti ai sensi del precedente art. 12 e su parere del comitato di esperti di cui al precedente art. 14.

Sono fatti salvi i pareri degli organismi statali previsti dalla normativa statale vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.

I provvedimenti di autorizzazione conterranno gli elementi e prescrizioni previsti dalla normativa statale vigente nonché ogni altra misura e prescrizione atte ad evitare danno o pericolo per la salute collettiva e per la conservazione dell'ambiente.

In particolare, i provvedimenti di autorizzazione alla installazione e gestione di impianti di smaltimento indicheranno:

- a) i tipi e i quantitativi massimi dei rifiuti da smaltire;
- b) la durata dell'autorizzazione;
- c) le misure di ripristino dell'area interessata, dopo la chiusura dell'impianto;
- d) l'ammontare della cauzione da versare a garanzia del ripristino, limitatamente alle autorizzazioni rilasciate a soggetti privati.

Il provvedimento di autorizzazione può essere sempre modificato o integrato ovvero può esserne sospesa l'efficacia, anche a richiesta del soggetto autorizzato, per evitare danni a persone o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse.

Art. 17.

Decadenza dell'autorizzazione

Il soggetto autorizzato ai sensi del precedente articolo 16 è tenuto, sotto comminatoria di decadenza dell'autorizzazione:

a) a comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e/o presidente dell'impresa, società od Ente nonché ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà e/o gestione degli impianti e/o nell'esercizio delle attività di cui al presente art. 16;

b) a comunicare annualmente, ed anche ogni qual volta ne sia fatta richiesta, i dati inerenti lo smaltimento dei rifiuti nonché, per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione ed a trasmettere ogni altra utile informazione e notizia;

c) ad attenersi alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e a quelle comunque impartite dalle competenti autorità;

d) a non sospendere l'attività dell'impianto senza esserne preventivamente autorizzato.

Il provvedimento di decadenza è adottato, previa contestazione dei motivi e fissazione di un termine per le controdeduzioni.

Art. 18.

Garanzie finanziarie

1) I soggetti autorizzati alla gestione di impianti di smaltimento di rifiuti, esclusi gli Enti pubblici, sono tenuti, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, a prestare cauzione, nei modi e nelle forme di legge, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi imposti dalla legge e dall'autorizzazione, sia durante che dopo l'esercizio degli impianti.

2) L'ammontare della cauzione è stabilita con il provvedimento di autorizzazione, in misura che sia assicurata la copertura almeno dei costi necessari per la chiusura in qualunque momento degli impianti e delle installazioni, nonché per la bonifica e il recupero dell'area interessata e delle installazioni. Relativamente agli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, la misura della cauzione deve essere altresì idonea ad assicurare la copertura dei costi fissi connessi al proseguimento dell'esercizio dell'impianto e dei costi di trattamento finale o di stoccaggio definitivo. Relativamente alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi, l'ammontare della cauzione è stabilita in misura che sia assicurata almeno la copertura dei corsi relativi alla bonifica dei mezzi impiegati.

La prestazione della garanzia finanziaria dovuta per la autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento avviene mediante versamento alla Tesoreria comunale nel quale è situato l'impianto.

Art. 19.

Competenze delle province

Le funzioni di controllo sullo smaltimento dei rifiuti competono alle province ai sensi dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Dette funzioni sono esercitate tramite ispezioni e/o prelievi di campioni all'interno degli stabilimenti, impianti o imprese che producono, trasportano, trattano o effettuano lo stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti.

Il controllo è finalizzato alla verifica:

a) dell'osservanza delle prescrizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dalle disposizioni del comitato interministeriale, nonché dalle norme regionali di attuazione;

b) del possesso delle autorizzazioni di cui all'art. 16 della presente legge e dell'osservanza degli obblighi imposti con le medesime;

c) delle conformità dei tipi e delle quantità di rifiuti trasportati o smaltiti ai tipi ed alle quantità stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;

d) della regolare tenuta dei registri di carico e scarico, in quanto prescritti, nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto;

e) della concordanza delle risultanze dei registri di carico e scarico relativi alle diverse fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Il controllo è altresì finalizzato alla rilevazione degli effetti che l'esercizio dell'impianto e dell'attività produce sull'ambiente fisico e biologico, sulla salute della collettività e dei singoli, sulla pubblica igiene.

Salvi gli adempimenti di legge connessi all'accertamento di comportamenti sanzionati dagli art. 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le province curano l'informazione alla Regione ed ai comuni interessati del risultato dei controlli eseguiti.

Spetta altresì alle province applicare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, salvo quanto previsto dall'art. 20 — primo comma lettera c) — della presente legge, nonché l'introito dei relativi proventi.

Art. 20.

Competenze dei comuni

Ferme restando le competenze attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta:

a) individuare i siti ove localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti ed i centri di raccolta dei veicoli a motore e simili destinati alla demolizione;

b) provvedere, in caso di inadempienza, al risanamento e recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni e/o in solido con i gestori della discarica, l'esecuzione dei lavori entro un termine perentorio;

c) applicare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

d) di provvedere, nel quadro della tutela ambientale e dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico.

Art. 21.

Regolamento comunale

I regolamenti comunali adottati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 sono sottoposti al preventivo parere previsto dall'art. 12, terzo comma, lettera c) della presente legge. Detto parere è sostitutivo di ogni altro parere di carattere igienico-sanitario previsto dalla normativa statale e/o regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Criteri di utilizzazione delle disponibilità finanziarie regionali

Nelle more della definizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti, le disponibilità finanziarie della regione destinate alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti saranno utilizzate dalla giunta regionale, sentita la commissione competente, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) interventi volti al superamento delle situazioni di più grave pericolo di danno all'ambiente e/o alla salute dei cittadini;

b) preferenza per i comuni che abbiano già costituito tra di loro, con l'eventuale partecipazione di altri enti o imprese, consorzi ovvero abbiano definito forme associative per la utilizzazione di un medesimo impianto di smaltimento avendo provveduto altresì ad individuare la tipologia dell'impianto medesimo nonché il sito per la sua localizzazione;

c) preferenza per gli impianti di smaltimento e recupero almeno parziale di materie.

I criteri di cui al precedente comma valgono anche per le scelte spettanti alla Regione ai fini della presentazione ai competenti organi statali di programmi e progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la individuazione delle priorità previste dal precedente art. 4, II comma, lettera h).

Art. 23.

Norma finanziaria

La spesa occorrente per la predisposizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti e quella occorrente per la individuazione dei siti, valutata in lire 2.250 milioni per il triennio 1986-88, di cui 750 milioni per l'anno 1986, farà carico al cap. 4652 (di nuova istituzione) così denominato.

«Spese per la predisposizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti e connessi adempimenti attuativi», con prelievamento di pari importo dal cap. 7461 (fondo globale per provvedimenti in corso - spesa in c/capitale).

Al finanziamento della spesa occorrente si provvederà con accensione di apposito mutuo, giusta autorizzazione ex art. 13 della legge regionale 30 novembre 1986 n. 5.

Art. 24.

Operazione di finanziamento

La durata del mutuo di cui al precedente articolo è stabilita in 15 anni ed il relativo tasso effettivo annuo non dovrà superare una misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti.

Nessuna variazione al tasso sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie al suo perfezionamento saranno a carico della Regione.

Art. 25.

Annualità di ammortamento del mutuo

L'importo delle annualità di ammortamento del mutuo di cui all'art. 23 rientra nei limiti indicati dal sesto comma dell'art. 51 della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18 e del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

L'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui alla presente legge, valutato in L. 125.000.000 per l'anno 1986, 250.000.000 per l'anno 1987 e 375.000.000 per l'anno 1988 farà carico al capitolo 7700 del bilancio regionale.

Alla copertura finanziaria del suddetto onere provvederanno il bilancio pluriennale 1986-1988 allegato al bilancio di previsione 1986, ed i bilanci pluriennali successivi al 1988 fino ad esaurimento del periodo di ammortamento.

Art. 26.

Norme transitorie e finali

Fino alla definizione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti ed alla sua concreta attuazione:

a) i provvedimenti di autorizzazione di competenza regionale vengono rilasciati di norma in via provvisoria;

b) alla individuazione dei siti ove localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali o tossici e nocivi nonché i centri di raccolta e demolizione dei veicoli a motore e simili, provvedono i comuni con spesa a carico della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 7, quarto comma e 23 della presente legge;

c) è fatto obbligo ai comuni di adottare, ove possibile, tutte le misure anche temporanee atte a conseguire nell'espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti migliori condizioni igienico-sanitarie e di tutela ambientale.

Le attività e gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi alle prescrizioni e/o caratteristiche stabilite dalla normativa statale entro il termine del 31 dicembre 1986 ovvero entro il minor termine stabilito dal provvedimento regionale provvisorio di autorizzazione.

Art. 27.

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e alle disposizioni del comitato interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

Art. 28.

Pubblicazione

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 settembre 1986

MICHETTI

(Omissis).

89R0640

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1986, n. 23.

Norme per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 46 del 5 novembre 1986)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La presente legge detta norme per la predisposizione ed adozione, ove necessario, dei piani regionali di risanamento atmosferico previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983.

Essa inoltre disciplina:

- a) i contenuti degli eventuali piani regionali di risanamento;
- b) il coordinamento, attraverso norme procedurali, delle funzioni spettanti in materia di inquinamento atmosferico alla regione, alle province, ai comuni ed alle Unità sanitarie locali;
- c) i casi e le modalità di estensione al territorio regionale della normativa statale vigente in materia di inquinamento atmosferico prodotto da insediamenti produttivi e da impianti termici;
- d) l'istituzione e il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 2.

Norme per la predisposizione dei piani regionali di risanamento atmosferico

La giunta regionale, anche su segnalazione dei comuni interessati e delle province, previa proposta del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (C.R.I.A.) di cui al successivo art. 7, e sentita la competente commissione consiliare, individua le zone del territorio regionale da sottoporre a controllo al fine di verificare il rispetto in dette zone degli standards di qualità dell'aria fissati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983.

La individuazione delle zone sarà determinata sulla base di un esame comparativo dei seguenti fattori:

- a) insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio;
- b) densità degli impianti termici;
- c) traffico motorizzato;
- d) densità di popolazione;
- e) caratteristiche orografiche e di ventilazione.

Le province provvedono ad effettuare nelle zone individuate ai sensi del primo comma il rilevamento delle immissioni.

Le risultanze delle attività di rilevamento vengono periodicamente comunicate a cura delle province alla giunta regionale ed ai comuni compresi nelle zone sottoposte a controllo.

Qualora, sulla base delle attività di controllo effettuate, risulti il superamento o il rischio di superamento dei limiti di concentrazione fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, la giunta regionale, su proposta del C.R.I.A., predispone appositi piani di risanamento atmosferico che trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.

Oltre al rilevamento delle immissioni nelle zone individuate ai sensi del primo comma, spetta altresì alle province provvedere alla istituzione, gestione ed aggiornamento con periodicità non superiore a tre anni del catasto delle emissioni esistenti nel rispettivo territorio provinciale.

Per l'esercizio dei compiti concernenti il controllo delle immissioni ed il catasto delle emissioni, le province potranno avvalersi sotto l'aspetto tecnico anche dei presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 36 nonché di enti, istituti, laboratori ed altre strutture di ricerca o analisi riconosciuti idonei, sentito il comitato regionale, di cui al successivo art. 7, dalla giunta regionale.

Ai fini di cui al precedente comma le province possono addivenire a forme di collaborazione con i comuni per la parte di competenza a questi attribuiti dalla normativa vigente in materia di controlli dell'inquinamento atmosferico.

La prima individuazione delle zone indicate al precedente primo comma, deve avvenire entro novanta giorni dall'insediamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 3.

Contenuti dei piani regionali

I piani regionali di risanamento atmosferico provvedono tra l'altro, a:

a) individuare le sostanze che, pur non comprese nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, costituiscono, in relazione ai fattori ambientali locali, causa concreta di inquinamento;

b) indicare i sistemi ed i procedimenti più idonei per la graduale riduzione dell'inquinamento entro i limiti prescritti;

c) prevenire il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.

Nell'ambito dei suddetti piani, si può:

a) imporre il divieto di attivare nuove emissioni e di aumentare quelle esistenti;

b) stabilire le misure di intervento indicate al successivo art. 4, primo comma;

c) imporre i tipi di combustibili utilizzabili per impianti termici destinati al riscaldamento dei locali o l'introduzione di sistemi di riscaldamento non inquinanti che utilizzino energie alternative;

d) imporre la limitazione alla circolazione dei veicoli.

Per la predisposizione dei piani di risanamento la giunta regionale può avvalersi oltre che del C.R.I.A., di istituti universitari, enti pubblici o privati specializzati o esperti esterni di comprovata qualificazione.

Art. 4.

Estensione al territorio regionale della normativa statale in materia di inquinamento atmosferico proveniente da industrie e impianti termici

Qualora i piani regionali di risanamento atmosferico, adottati secondo la procedura di cui alla presente legge, prevedano misure di intervento dirette a limitare l'inquinamento proveniente da stabilimenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio e/o da impianti termici, il consiglio regionale, contestualmente all'adozione di detti piani provvede tra l'altro a:

a) dichiarare «sotto controllo», ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615, il territorio dei comuni ricadenti nelle zone oggetto dei piani;

b) sottoporre alla disciplina dell'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 gli stabilimenti industriali e, ove necessario quelli artigianali, commerciali e di servizio ubicati nei comuni dichiarati sotto controllo;

c) sottoporre alla disciplina di cui ai cap. 2°, 3° e 4° della legge 13 luglio 1966, n. 615 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 gli impianti termici esistenti nei comuni dichiarati sotto controllo;

d) stabilire i termini a decorrere dai quali gli stabilimenti e gli impianti termici inanzi indicati non ancora in attività devono ritenersi assoggettati alla disciplina della normativa statale sopra richiamata nonché i termini entro i quali gli stabilimenti e gli impianti termici già in attività devono adeguarsi alla suddetta normativa statale.

Ai fini della concreta applicazione della normativa statale richiamata nel presente articolo, si intendono confermate le procedure di controllo previste nella normativa medesima nonché i poteri attribuiti ai comuni, alle province, ai sindaci ed al comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, come modificato dal successivo art. 7 fatto salvo quanto diversamente disposto da leggi statali successivamente intervenute.

Ai medesimi fini, il potere attribuito al prefetto dall'art. 20 quinto comma della legge n. 615/1966 si intende di spettanza del Sindaco competente per territorio.

Art. 5.

Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale o il sindaco adottano, in materia di inquinamento atmosferico, ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa rispettivamente al territorio della regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Art. 6.

Vigenza delle disposizioni generali statali contro l'inquinamento atmosferico

Anche successivamente all'adozione dei piani regionali di risanamento atmosferico di cui al precedente art. 2, è fatta salva l'applicabilità, anche nelle zone oggetto dei piani, delle disposizioni legislative e regolamentari statali vigenti in materia di inquinamento atmosferico con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 7.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico

È istituito presso la giunta regionale il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Spetta, in particolare, al suddetto comitato:

a) esercitare i compiti ad esso demandati dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 relativamente ai comuni dichiarati sotto controllo a norma del precedente art. 4;

b) esaminare qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico di interesse della regione o che abbia particolare rilevanza;

c) esprimere, a richiesta, parere sui provvedimenti di competenza delle amministrazioni comunali, singole o associate e delle province;

d) proporre alla giunta regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei fenomeni aventi influenza sull'inquinamento atmosferico;

e) formulare parere e proposte per l'esercizio da parte della regione dei compiti ad essa demandati dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, con particolare riguardo all'adozione, ove necessario, dei piani regionali di risanamento atmosferico;

f) esercitare ogni altro compito ad esso demandato dalla presente legge.

Art. 8.

Composizione del comitato

Il C.R.I.A. è composto:

a) dall'assessore regionale alla sanità con funzioni di presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario regionale di livello apicale all'uopo delegati;

b) da quattro funzionari regionali in servizio rispettivamente presso il Dipartimento sicurezza sociale, attività produttive, assetto del territorio ed agricoltura, designati dagli assessori preposti ai relativi dipartimenti;

c) dai responsabili dei settori chimici dei presidi multizonali di igiene e prevenzione aventi sede in Potenza e Matera;

d) dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile con sede nel capoluogo della regione;

e) dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;

f) dal direttore del dipartimento periferico dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) avente sede in Potenza;

g) da un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.), da un rappresentante di ciascuna provincia della regione, da un rappresentante delle organizzazioni regionali sindacali maggiormente rappresentative designato unitariamente, da un rappresentante delle organizzazioni regionali degli imprenditori maggiormente rappresentative designato unitariamente, da un rappresentante delle associazioni naturalistiche regionali designato unitariamente dalle stesse;

h) da quattro esperti rispettivamente in impiantistica industriale, in meteorologia, in chimica industriale e in tossicologia nominati dal consiglio regionale e scelti tra docenti universitari o altri soggetti operanti presso istituti o enti di ricerca ovvero tra esperti di comprovata esperienza nel settore.

I componenti di cui alla precedente lettera g) sono designati dai rispettivi organismi ed associazioni e scelti possibilmente tra esperti della materia.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da personale regionale in servizio presso il dipartimento sicurezza sociale, designato dall'assessore al ramo.

Il comitato è costituito con atto della giunta regionale.

Decorsi inutilmente sessanta giorni dalle richieste delle designazioni relative ai componenti indicati alla lettera g) del primo comma del presente articolo, la giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato purché lo stesso risulti composto da almeno la metà più uno dei componenti previsti. Successivamente la giunta provvederà con proprio atto ad integrare il comitato degli altri componenti.

I componenti del comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti che senza giustificazione rimangono assenti per tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti.

Per la sostituzione di un componente, in caso di rinuncia o di qualsiasi altra causa, provvederanno per quanto di rispettiva competenza il consiglio e la giunta regionale. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 9.

Estensione all'inquinamento acustico dei compiti del C.R.I.A.

Ad avvenuta emanazione da parte dello Stato della normativa concernente i limiti di accettabilità delle emissioni sonore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni ovvero di altra disciplina a carattere generale in materia, la giunta regionale è autorizzata ad integrare il C.R.I.A. di un numero di componenti, non superiore a tre, esperti in problemi di inquinamento acustico.

Spetta al comitato, in materia di inquinamento acustico relativo agli ambienti abitativi ed all'ambiente esterno:

a) esaminare qualsiasi questione che abbia rilevanza nell'ambito regionale;

b) esprimere, a richiesta, parere sui provvedimenti di competenza dei comuni, singoli o associati, o di altra pubblica amministrazione;

c) formulare proposte alla giunta regionale per l'effettuazione di studi, ricerche ed iniziative di interesse regionale nonché per l'esercizio delle funzioni spettanti in materia alla regione.

Art. 10.

Funzione del comitato

Alle sedute del comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno.

A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti o stabilimenti sottoposti all'esame del C.R.I.A.

Le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio e le decisioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il comitato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere agli organi della regione di avvalersi della collaborazione di organi ed uffici statali, di università ed enti di ricerca e/o di esperti nelle specifiche materie.

I lavori del comitato sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Con detto regolamento può essere prevista, tra l'altro, l'articolazione del comitato in sezione nonché la costituzione di gruppi di lavoro e/o il conferimento di incarichi particolari a singoli componenti.

Art. 11.

Compensi e rimborsi

Ai membri del comitato non dipendenti regionali è corrisposta una indennità di L. 30.000, al lordo delle ritenute fiscali per ogni giornata di seduta.

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello dove si svolge la seduta è corrisposto il rimborso delle spese di viaggi di andata e ritorno compiuti con i mezzi pubblici di linea tra il comune di residenza e il comune ove si svolge la seduta del comitato, documentate mediante presentazione dei relativi biglietti.

Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura propria è corrisposto un rimborso spese forfettario pari al costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro, nonché ad eventuali spese autostradali debitamente documentate.

Ai componenti del comitato che per ragioni del loro ufficio debbano recarsi in località diversa da quelle dove ha sede il comitato stesso spetta, oltre all'indennità prevista dal precedente comma, lo stesso trattamento economico di missione spettante ai dipendenti regionali della più alta fascia funzionale di inquadramento.

Ai componenti del comitato con la qualifica di esperti e di cui all'art. 8, primo comma, lettera h), i compensi di rimborso loro dovuti per l'attività svolta vengono determinati dalla giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 16, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.

Alla liquidazione delle indennità di presenza e di missione, provvede trimestralmente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi sottoscritti dal presidente e dal segretario del C.R.I.A.

Alle spese di cui al presente articolo nonché a quelle di funzionamento del comitato si provvederà con imputazione al cap. 4190 per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 12.

Norma transitoria

In attesa dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 8 per la costituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico la giunta regionale, al fine di poter adottare atti urgenti per i quali sia prevista dalla normativa statale vigente il parere obbligatorio del comitato medesimo provvede a costituire in via provvisoria detto organismo con composizione limitata ai componenti indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del citato art. 8. Il comitato provvisorio resta in carica fino alla definizione dell'atto di costituzione previsto dall'art. 8.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 4 novembre 1986

MICHETTI

88R0641

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1986, n. 24.

Modifiche alle leggi regionali 1° luglio 1976, n. 22 e 10 aprile 1981, n. 6: «Disciplina del credito alle imprese artigiane».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 50 del 1° dicembre 1986)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tipi di intervento

La Regione concede contributi alle cooperative artigiane di garanzia:

A) In conto capitale:

a/2 - per concorso alla reintegrazione delle perdite subite per insolvenza dei soci;

a/3 - per concorso alla formazione del patrimonio sociale e con i limiti di cui all'art. 3.

B) In conto interessi:

per operazioni bancarie di credito effettuate ai soci ed assistite dalla garanzia delle cooperative, per un importo massimo di L. 12.000.000, per aziende individuali e L. 15.000.000 per società, cooperative e consorzi.

La durata delle operazioni non può essere superiore a trentasei mesi e le decurtazioni sono semestrali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Sono ammesse ai benefici regionali le cooperative artigiane di garanzia costituite e funzionanti in base allo statuto tipo da approvarsi con deliberazione del consiglio regionale.

Le cooperative artigiane di garanzia già costituite devono adeguare il proprio Statuto a quello tipo di cui al precedente comma, entro il termine fissato dal Consiglio regionale.

Le cooperative devono essere costituite da almeno 400 artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella regione Basilicata.

A quelle già costituite e operanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano un numero di soci inferiore a 400, possono essere concessi i contributi regionali per un periodo non superiore a 2 anni, decorso il quale, la concessione dei contributi è subordinata al raggiungimento del limite numerico previsto dal presente articolo.

Art. 3.

Misura del contributo

Il contributo per concorso alle spese di primo impianto è stabilito nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque non superiori a L. 2.000.000.

Tale contributo è concesso alle cooperative che si costituiscono dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo per concorso alla formazione del patrimonio sociale è fissato 8 volte le quote sociali effettivamente versate. Per i soci già iscritti alla data dell'entrata in vigore della presente legge il contributo sarà integrato da ulteriori quote fino alla concorrenza delle otto.

Il contributo per concorso alla reintegrazione delle perdite subite dalle Cooperative artigiane di garanzia per insolvenza dei soci, nelle operazioni da esse garantite, è concesso nella misura del 30%.

In caso di recesso di un socio la cooperativa è tenuta alla restituzione del contributo erogato dalla regione per integrazione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento della cooperativa la stessa è tenuta alla restituzione dei contributi erogati per integrazione del patrimonio sociale.

Art. 4.

Domanda e documentazione

Le domande per essere ammesse al beneficio di cui all'art. 1, lettera A) devono essere presentate all'Ufficio artigianato della regione entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno.

Le stesse debbono essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia autenticata dello Statuto approvato, conforme a quello di cui all'art. 2 della presente legge;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo;

c) copia autenticata del libro dei soci aggiornato;

d) elenco nominativo dei soci risultanti dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente comprensivo di:

1) dati anagrafici;

2) sede dell'impresa;

3) tipo di attività;

4) numero di iscrizione all'albo;

5) data di iscrizione alla cooperativa;

6) numero quote versate.

e) documentazione comprovante le spese di 1° impianto;

f) dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale da cui risulti l'incremento del numero dei soci e l'incremento delle quote sottoscritte e versate dai soci nell'anno;

g) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di ogni singolo socio della cooperativa non in originale;

h) copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

i) elenco degli istituti convenzionati e relative convenzioni autenticate;

l) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati con la cooperativa da cui risulti:

gli interessi sulle stesse maturati;

il numero delle operazioni garantite;

m) apposita documentazione da cui risulti l'irrecuperabilità dell'insolvenza subita.

Art. 5.

Destinazione degli interessi rinvenienti dai depositi

Il contributo per integrazione del patrimonio sociale deve essere depositato presso istituti di credito e gli interessi rinvenienti dal deposito devono essere destinati alle spese di gestione della cooperativa ed al fondo di garanzia indivisibile.

Art. 6.

Misura dei contributi in conto interesse

Il contributo in conto interesse di cui all'art. 1, lettera B) della presente legge per le operazioni di credito garantite dalle cooperative e non assistite da altre agevolazioni in conto interessi, è concesso in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 e dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e quello posto a carico dell'impresa artigiana stabilito dalle vigenti disposizioni statali.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso fino a concorrenza degli ammontari previsti dal precedente art. 1, sub. b) ottenuto anche con più operazioni da ogni singola impresa artigiana. A tale effetto, per ogni singola operazione, l'ammontare del credito assistito da contributo è considerato fino al rimborso della somma corrispondente nella sua originaria interezza.

Il concorso regionale è pari al valore attuale della quota calcolata al tasso di cui al precedente comma.

L'istituto di credito che eroga il prestito di cui all'art. 1, lettera B) della presente legge deve inoltrare, mensilmente, alla Regione — Ufficio Artigianato — la seguente documentazione:

- a) copia autenticata della domanda dell'artigiano;
- b) estratto della deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa di garanzia;
- c) riepiloghi mensili delle operazioni accolte dall'istituto di credito, su appositi modelli concordati con l'ufficio artigianato della regione;
- d) copia del certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane del richiedente, in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda.

L'istituto di credito deve, altresì, comunicare, mensilmente, i prelievi che, a titolo di concorso regionale per le operazioni di prestito a soci di cooperative di garanzia, effettua sul fondo appositamente costituito.

La giunta regionale, dopo i necessari controlli, con propria deliberazione, provvede all'approvazione o meno delle operazioni poste in essere dall'istituto di credito.

In caso di anticipata estinzione del debito, il prestito non può essere rinnovato prima che sia decorso interamente il periodo di durata stabilito in origine e l'istituto di credito deve restituire alla regione gli interessi prelevati anticipatamente.

Il contributo di cui al presente articolo sarà revocato, con restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali, nel caso sia accertata: l'iscrizione ad altra cooperativa, la cessazione dell'attività con conseguente cancellazione dall'Albo nonché in caso di dimissioni o espulsione dalla cooperativa di appartenenza.

Art. 7.

Ripartizione fondi

La Regione, ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio, provvede al riparto dei fondi, destinati quali contributi in conto interessi da erogare agli istituti di credito che effettuano le operazioni di cui all'art. 1, lettera B), tra le Cooperative artigiane di garanzia.

Tale riparto viene effettuato proporzionalmente al numero dei soci di ciascuna cooperativa.

Le somme ripartite costituiscono il limite massimo delle operazioni creditizie che possono essere effettuate nell'anno.

Tali somme sono depositate dalla regione presso gli istituti di credito indicati da ciascuna cooperativa e gli interessi maturati su tali depositi costituiscono una integrazione del plafond messo a disposizione.

Entro il 30 settembre di ogni anno la regione verifica l'impiego dei finanziamenti ripartiti e provvede ad eventuale nuova ripartizione.

Art. 8.

Tipi di intervento

La Regione concede contributi in conto interessi per operazioni bancarie della durata massima di 24 mesi, con decurtazioni semestrali per:

- a) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture aziendali di produzione;
- b) acquisto di materie prime, semilavorati ed utensileria varia e minuta;
- c) pagamento di retribuzione ai dipendenti, di contributi, tasse ed imposte e di quanto altro possa risultare necessario alla gestione.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso fino a concorrenza di un ammontare massimo di L. 10.000.000, al netto degli oneri, per le operazioni di cui alle lettere a), b) e c), ottenuto anche con più operazioni da ogni singola impresa artigiana. A tale effetto, per ogni singola operazione, l'ammontare del credito assistito da contributo, è considerato fino al rimborso da contributo, è considerato fino al rimborso della somma corrispondente nella sua originaria interezza.

Art. 9.

Modalità per ottenere il prestito

Per ottenere il prestito di cui all'art. 8 il richiedente si deve rivolgere agli Istituti di credito convenzionati a tale scopo con la regione Basilicata, e presentare domanda su moduli predisposti dall'ufficio artigianato, allegando la documentazione richiesta.

Il prestito, di cui al presente articolo, è compatibile con quello previsto dall'art. 1, lettera B) della presente legge.

Art. 10.

Controlli

La Regione può in ogni tempo controllare:

- a) il regolare svolgimento dell'attività artigiana dell'impresa;
- b) la destinazione del capitale mutuato al fine per cui è stato concesso.

La Regione può, inoltre, richiedere agli istituti ed aziende di credito notizie circa la regolare esecuzione del piano di rimborso del capitale prestato.

Presso il Dipartimento alle attività produttive è istituito il nucleo per l'attuazione dei controlli previsti ai punti a) e b).

L'assessore entro il 30 settembre di ogni anno riferisce in commissione sull'andamento dei controlli e degli interventi.

Art. 11.

Misura e liquidazione del contributo

Il contributo in conto interessi di cui all'art. 8 è concesso in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 e dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e quello posto a carico dell'impresa artigiana stabilito dalle vigenti disposizioni statali.

Il concorso regionale è pari al valore attuale della quota interessi calcolata al tasso di cui al precedente comma.

Qualora sia richiesta la garanzia fidejussoria del fondo regionale la impresa artigiana mutataria corrisponderà un contributo nella misura dell'1% del finanziamento garantito dal fondo stesso.

Gli istituti di credito convenzionati, dopo aver istruito le domande, le trasmettono alla regione — Ufficio artigianato — unitamente alla richiesta di autorizzazione a prelevare dal fondo appositamente costituito la quota di concorso regionale per le operazioni di prestito ammesse, con deliberazione della giunta regionale, al contributo di cui al presente articolo.

Art. 12.

Ripartizione fondi

La Regione, ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio provvede alla ripartizione del 70% dello stanziamento di bilancio, destinato a contributi in c) interessi per prestiti di esercizio previsti dall'art. 8 della presente legge, tra gli Istituti di Credito convenzionati, proporzionalmente alle operazioni poste in essere dagli stessi nell'anno precedente.

Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale verifica l'impiego dei finanziamenti assegnati e provvede alla ripartizione dell'ulteriore 30% dello stanziamento di bilancio.

Il tasso di interesse su tali depositi è stabilito da apposita convenzione.

Gli interessi maturati sui fondi assegnati a ciascun istituto di credito costituiscono una integrazione del plafond ripartito.

Art. 13.

Revoca del contributo

Il contributo di cui agli articoli 8 e seguenti sarà revocato con restituzione dello stesso, maggiorato degli interessi legali, nel caso di accertamento anche di una delle violazioni di cui all'art. 10.

Rimane valida, se è stata richiesta, la garanzia fidejussoria prevista dal già citato art. 11.

Art. 14.

In caso di ritardo rimborso del credito da parte della impresa artigiana, il tasso bancario sarà applicato a suo totale carico.

Art. 15.

Qualora l'azienda artigiana intenda ricorrere al Fondo di garanzia istituito dalla regione, deve indicarlo espressamente nella domanda per ottenere il credito.

Art. 16.

La regione Basilicata ha facoltà, di prestare garanzia fidejussoria in linea capitale ed interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 Codice civile — comma terzo — nei casi in cui il mutuatario non sia in grado di offrire agli istituti di credito garanzie riferite all'azienda ed alla sua produzione.

Art. 17.

Il fondo già costituito sarà alimentato dai contributi delle imprese artigiane mutuatricie nella misura dell'1% del finanziamento garantito dal fondo stesso.

Art. 18.

Agevolazioni creditizie

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività artigiane ed espandere i livelli occupazionali, in coerenza con i propri indirizzi programmatici, può concedere contributi in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo assistito dal contributo a carico della cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.

La quota di finanziamento assistito dal contributo regionale non può superare i limiti fissati dalle leggi statali.

A tal fine la regione può partecipare con propri conferimenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 giugno 1971, n. 685 alla dotazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, previo accordo con la stessa.

Le somme non utilizzate ai fini del comma precedente entro il 31 ottobre di ciascun anno, sopperiscono anche ai conferimenti statali, qualora questi siano esauriti.

Art. 19.

Investimenti ammissibili

Il contributo in conto interessi di cui all'articolo precedente può essere concesso alle imprese artigiane singole o associate per:

a) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di immobili destinati all'attività artigiana o alla stessa strettamente connessi;

b) acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di immobili necessari allo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, e comunque strettamente connesse all'attività produttiva, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese;

c) acquisto ed installazione di macchinari ed attrezzature occorrenti nel processo produttivo o di impianti di servizio e relativi allacciamenti;

d) acquisto di materie prime e/o semilavorati per la formazione di scorte;

e) acquisto di aree necessarie per gli investimenti di cui alle lettere a) e b).

Ai fini del presente articolo si considerano:

a) «ammodernamenti» le iniziative che, pur confermando la occupazione esistente, si prefiggono di apportare innovazioni agli impianti, con l'obiettivo di conseguire aumenti di produttività e/o miglioramenti delle condizioni ambientali di lavoro e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche;

b) «ampliamenti» le iniziative che attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, si prefiggono di accrescere la capacità di produzione dei prodotti già esistenti o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o a creare nello stesso stabilimento nuove capacità produttive a monte o a valle dei processi produttivi già esistenti (ampliamento verticale).

Art. 20.

Procedure

Le domande per ottenere il contributo regionale devono essere presentate alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le stesse modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni e devono contenere l'esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 19 della presente legge.

I rapporti tra la regione Basilicata e la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da apposita convenzione.

La convenzione stabilisce, tra l'altro, le modalità di corresponsione dei contributi regionali che può avvenire anche in unica soluzione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle imprese artigiane comunica all'assessore all'artigianato il riepilogo dei contributi erogati nell'anno precedente nonché gli eventuali residui, comprese le disponibilità derivanti da estinzioni anticipate di finanziamenti e da interessi sui conferimenti regionali.

Art. 21.

Priorità

La Cassa per il credito alle imprese artigiane opererà, in sede di ammissione delle domande di finanziamento ai contributi previsti dal precedente art. 19 sulla base delle priorità eventualmente stabilite dalla regione.

Art. 22.

Sono abrogati tutti gli articoli della legge regionale 1° luglio 1976, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano la materia trattata nella presente legge.

Art. 23.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1986, con gli stanziamenti previsti dagli appositi capitoli di bilancio: 5660, 5680 e 5681.

Le leggi di bilancio per gli anni successivi disporranno per gli stanziamenti futuri.

Art. 24.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 novembre 1986

MICHETTI

86R0642

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1986, n. 25.

Variatione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 52 del 27 dicembre 1986)

(Omissis).

88R0643

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1986, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1978, n. 51, concernente interventi urgenti per il ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 52 del 27 dicembre 1986)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 23 novembre 1978, n. 51 è sostituito dal seguente:

«Gli interventi di cui al precedente articolo riguardano le seguenti opere:

acquedotti, fognature, cimiteri ed altre opere igieniche;
case comunali ed altri edifici od impianti di proprietà comunale destinati a pubblici servizi;
strade comunali, limitatamente alle opere crollate e/o danneggiate, il cui mancato ripristino comprometta la pubblica incolumità, con esclusione di lavori finalizzati al ripristino, al rifacimento e alla manutenzione della pavimentazione;
opere ed impianti di interesse intercomunale».

Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 dicembre 1986

MICHETTI

88R0644

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1986, n. 27.

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 52 del 27 dicembre 1986)

(Omissis).

88R0645

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1986, n. 28.

Norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento e l'attività dei gruppi consiliari. Procedure di controllo della gestione finanziaria. Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 52 del 27 dicembre 1986)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata assicura nei modi e nei limiti previsti dallo statuto e dalla presente legge, il funzionamento e l'attività dei gruppi consiliari secondo le norme del regolamento del consiglio.

Art. 2.

Ciascun gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'ufficio di presidenza, di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.

L'ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del consiglio regionale, all'allestimento, arredamento ed attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

L'ufficio di presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione e regola l'accesso dei gruppi al centro stampa del consiglio regionale.

Art. 3.

Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese le acquisizioni di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei gruppi consiliari, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del consiglio regionale costituito da:

a) una quota mensile fissa di L. 800.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza, maggiorata di L. 200.000 per ciascun componente il gruppo medesimo;
b) una quota annua, da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del gruppo, sulla base dei seguenti criteri:

- 1) gruppi fino a 2 consiglieri L. 5.000.000;
- 2) gruppi da 3 a 5 consiglieri L. 10.000.000;
- 3) gruppi da 6 a 10 consiglieri L. 25.000.000;
- 4) gruppi da 11 a 20 consiglieri L. 32.000.000.

Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica del gruppo esistenti, le conseguenti variazioni, nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Art. 4.

L'attività degli impiegati alla dipendenza dei gruppi consiliari è svolta esclusivamente a mezzo di dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.

A ogni gruppo consiliare sono assegnate due unità lavorative alle quali vengono aggiunti:

una unità per i gruppi consiliari cui siano iscritti da 3 a 5 consiglieri;

due unità per i gruppi consiliari cui siano iscritti da 6 a 10 consiglieri;

quattro unità per i gruppi consiliari cui siano iscritti da 11 a 20 consiglieri.

Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella e quella prescelta, ai gruppi consiliari medesimi compete personale nella misura e con le qualifiche sottoindicate o equiparate:

Gruppi Consiliari:

Gruppo fino a 2 consiglieri: livelli 8 - 1 funzionario; livello 4 - 1 esecutore;

Gruppo da 3 a 5 consiglieri: livello 8 - 1 funzionario; livello 6 - 1 istruttore segretario; livello 4 - 1 esecutore;

Gruppo da 6 a 10 consiglieri: livello 8 - 1 funzionario; livello 6 - 1 istruttore segretario; livello 4 - 2 esecutore;

Gruppo da 11 a 20 consiglieri: livello 8 - 1 funzionario; livello 7 - 1 istruttore direttivo; livello 6 - 2 istruttore segretario; livello 4 - 2 esecutore.

Art. 5.

Il personale di cui all'art. 4 è richiesto nominativamente dal presidente di ciascun gruppo all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che provvede con deliberazione ove trattasi di personale in servizio presso gli uffici del consiglio regionale. Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli uffici della giunta regionale il provvedimento di assegnazione è deliberato d'intesa con la giunta stessa. Per il personale proveniente da altri enti pubblici l'assegnazione è disposta dalla giunta regionale dopo la delibera di comando alla regione adottata dall'ente di appartenenza.

Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso dell'impiegato.

Gli impiegati assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze del presidente del gruppo consiliare.

Art. 6.

L'orario di servizio del personale, di cui all'art. 4, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

Art. 7.

Ai gruppi consiliari che non si avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale o messo a disposizione dello Stato o da altri enti pubblici o che se ne avvalgono solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia pari al vosto globale previsto per il personale regionale dei corrispondenti livelli funzionali determinati in base a quanto contemplato dal precedente art. 4.

Il finanziamento, di cui al precedente comma, è assegnato con provvedimento dall'ufficio di presidenza e corrisposto in rate mensili.

È vietata dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi altra forma di reclutamento del personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione con terzi di rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.

Art. 8.

I gruppi non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in danaro a carico del bilancio del consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento ed elettorali degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni politico-amministrative, o di altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

Art. 9.

I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in danaro a carico del bilancio del consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, i membri del Parlamento nazionale o europeo, i consiglieri provinciali o comunali, ovvero candidati a dette cariche, nonché coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale nei partiti politici o nelle loro articolazioni politico-amministrative.

Per finanziamento diretto o indiretto si intende qualsiasi pagamento, somministrazione o altra forma di remunerazione che non abbia come corrispettivo una regolare e documentata prestazione di opera intellettuale, effettuata a favore del gruppo, né abbia natura di rimborso di spese incontrate per attività di informazione e di documentazione svolte per conto e richiesta del gruppo consiliare.

Art. 10.

I controlli sulla gestione delle somme erogate a titolo di contributo in danaro a favore dei gruppi consiliari con onere a carico del bilancio del consiglio regionale si svolgono esclusivamente nell'ambito del consiglio regionale, in ogni fase e per ogni effetto.

I gruppi consiliari devono provvedere alla tenuta dei libri e delle scritture contabili secondo le norme generali di contabilità.

Art. 11.

Il bilancio consuntivo finanziario annuale deve essere predisposto ed approvato dai gruppi consiliari entro il 31 gennaio di ogni anno ed entro la stessa data deve essere depositato presso la segreteria dell'ufficio di presidenza del consiglio.

I libri, le scritture e i documenti contabili, di cui al secondo comma del precedente art. 10, devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio consuntivo al quale si riferiscono.

Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni, o in mancanza da esperti nella materia della tecnica di contabilità in base alle norme di ciascun gruppo.

I componenti il collegio dei revisori del gruppo hanno accesso anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri e alle scritture nonché ai correlativi documenti amministrativi-contabili del gruppo medesimo.

Art. 12.

All'inizio di ogni legislatura, i gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare un bilancio consuntivo finanziario per il periodo decorrente dal giorno immediatamente successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del consiglio e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni legislatura i gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare un bilancio consuntivo finanziario relativo ad periodo compreso fra il primo gennaio e la data di elezione per il rinnovo del consiglio.

Al bilancio consuntivo di fine legislatura, di cui al precedente comma, è allegato uno stato patrimoniale, nel quale sono elencati tutti i beni del gruppo consiliare, ivi compreso il denaro contante, nonché i debiti e i crediti, con riferimento sia alla data di cessazione dell'attività del consiglio che a quella delle elezioni per il rinnovo del consiglio medesimo.

Art. 13.

Copia del bilancio e della relazione illustrativa, sottoscritti dal capogruppo e dagli altri consiglieri del gruppo ai quali competono responsabilità amministrativo-contabili, è depositata, entro la data indicata al primo comma dell'art. 12, a cura del capogruppo presso la segreteria dell'ufficio di presidenza.

Il bilancio di fine legislatura deve essere depositato entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale.

Art. 14.

L'ufficio di presidenza del consiglio controlla la regolarità della redazione dei bilanci dei gruppi ed esercita le altre attribuzioni amministrativo-contabili previste dalla presente legge avvalendosi di un comitato tecnico composto da 3 revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni, nominati con deliberazione del consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura.

Il comitato per il controllo di regolarità può richiedere ai gruppi i chiarimenti necessari e l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti contabili e redigere un rapporto, distintamente per ciascun gruppo consiliare.

Ai componenti il comitato tecnico e ai componenti il collegio dei revisori dei gruppi viene corrisposta per ogni giornata di seduta l'indennità di presenza e l'eventuale rimborso spese previste dalla legislatura regionale vigente per i componenti il comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate.

Art. 15.

Sulla base del rapporto del comitato tecnico costituito ai sensi del precedente art. 14 ed entro il termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del conto consuntivo del consiglio, l'ufficio di presidenza accerta, con propria deliberazione, distintamente per ciascun gruppo consiliare, la regolarità dei bilanci consuntivi dei gruppi consiliari.

Qualora l'accertamento rilevi l'irregolarità nella redazione di tali conti consuntivi, l'ufficio di presidenza, salvo i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, dispone che, con effetto dal primo giorno del mese successivo, sia sospeso il versamento dei contributi mensili fino al momento in cui le irregolarità rilevate non siano state sanate.

Art. 16.

L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a dare pubblicità alle risultanze dei bilanci dei gruppi utilizzando a tale scopo il Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17.

È abrogata la legge regionale 12 marzo 1984, n. 7.

Art. 18.

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall'art. 27 dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Alla spesa si provvederà, per l'anno in corso, facendo carico al cap. 50 del bilancio del corrente esercizio finanziario, e per gli anni successivi allo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 19.

Il personale in servizio presso i gruppi consiliari alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto ai sensi e nei limiti della legge regionale 12 marzo 1984, n. 7, è ammesso a partecipare ai concorsi regionali di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9 secondo le forme e le modalità in essi indicati.

Art. 20.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 dicembre 1986

MICHETTI

88R0646

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986, n. 29.

Istituzione dell'ente regionale per la gestione delle acque lucane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 52 del 27 dicembre 1986)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Istituzione e competenze

Art. 1.

È istituito l'ente regionale per la gestione delle acque in Basilicata, denominato E.R.G.A.L.

L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed opera su tutto il territorio della Regione nell'ambito delle competenze regionali ai sensi dei decreti delegati emanati in virtù dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 2.

L'ente, nei limiti e nell'ambito delle competenze regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per conto e su direttive della Regione, utilizza, nei modi indicati nella presente legge, le risorse idriche regionali in modo razionale e produttivo per il perseguimento degli obiettivi di crescita civile e di sviluppo economico della Regione.

L'ente, al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale, propone in piano pluriennale ed i programmi annuali degli interventi nel settore delle acque, nell'ambito delle competenze regionali.

L'ente provvede, altresì, sulla base delle direttive formulate dalla Regione, a tutti gli adempimenti che la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 affidano alla Regione stessa.

Le province, i comuni e gli altri enti pubblici interessati possono, per l'espletamento delle funzioni loro attribuite dalle leggi in materia di tutela delle acque, dell'ambiente, dell'inquinamento e dello smaltimento dei rifiuti solidi, avvalersi dell'ente.

Art. 3.

L'ente, nel rispetto dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e delle competenze già affidate dallo Stato ad altri enti, in particolare, provvede:

a) alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione delle opere relative alla captazione, all'adduzione e alla distribuzione delle acque per uso potabile ed alla captazione ed all'adduzione delle acque per uso industriale ed irriguo;

b) alla progettazione, all'esecuzione ed alla gestione, anche per incarico di altri enti, delle opere di fognatura e di smaltimento, di trattamento e di eventuale riciclo delle acque reflue, salvo le competenze dei consorzi industriali e di bonifica;

c) alla formazione del personale specializzato a tutti i livelli, per la conduzione degli impianti nei vari settori;

d) allo svolgimento di tutti i compiti, di cui alle precedenti lettere, attualmente svolti dalla Regione.

Nella prima fase di attuazione della presente legge, l'ERGAL può affidare ad altri enti i compiti di cui al precedente comma.

CAPO II

Art. 4.

Organi

Sono organi dell'ente:

- 1) il consiglio di amministrazione;
- 2) il presidente;
- 3) il comitato esecutivo;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è composto da 11 membri eletti dal consiglio regionale, con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari almeno sette giorni prima della seduta nella quale si provvede alla valutazione e composte da un numero massimo di sette candidati, per garantire la rappresentanza delle minoranze.

Il consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza di 6 membri.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista alla quale apparteneva il rinunciatario o il decaduto.

I consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano per oltre tre adunanze consecutive, decadono dal mandato e la sostituzione avviene con le medesime modalità previste nel comma precedente.

Art. 6.

Il consiglio regionale, nella stessa seduta in cui elegge gli undici componenti del consiglio di amministrazione, provvede alla elezione fra gli stessi, del presidente e del vice presidente dell'ente.

Il presidente della giunta regionale con proprio decreto provvede alle nomine.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni.

Le funzioni di presidente possono essere esercitate, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente.

Il presidente può delegare parte delle sue funzioni al vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni.

Art. 7.

Il comitato esecutivo è costituito:

- 1) dal presidente;
- 2) dal vice presidente;
- 3) da tre componenti eletti nel proprio seno dal consiglio di amministrazione con votazione a maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 8.

Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due ed è costituito con decreto del presidente della regione.

I componenti saranno scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il consiglio regionale elegge il revisore presidente che avrà il compito di convocare il collegio stesso.

Il presidente del collegio partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ogni volta che lo ritenga necessario.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione:

- 1) disciplina l'ordinamento degli uffici e ne determina la dotazione organica;
- 2) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio consuntivo, previa relazione del collegio dei revisori dei conti;
- 3) redige i piani ed i programmi nei settori di competenza, su proposta del comitato tecnico scientifico di cui al successivo art. 22;
- 4) determina i canoni o le tariffe per il servizio di fognatura e per la distribuzione delle acque per uso potabile;
- 5) nomina il comitato esecutivo;
- 6) adotta il regolamento dell'ente;
- 7) nomina il direttore generale;
- 8) ratifica gli atti di competenza del consiglio deliberati in casi d'urgenza dal comitato esecutivo.

Il consiglio provvede, inoltre, in merito ad ogni altro oggetto riguardante l'attività dell'ente stabilita da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione ivi comprese le transazioni e l'autorizzazione al presidente a stare in giudizio.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, per iniziativa del presidente o su decisione del comitato esecutivo o quando ne faccia domanda almeno un terzo dei consiglieri, o il collegio dei revisori dei conti, oppure, con motivata richiesta, il presidente della giunta regionale.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Il comitato esecutivo:

- 1) adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi e delle attività deliberati dal consiglio di amministrazione;
- 2) esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione;
- 3) predispose il bilancio di previsione dell'ente ed il conto consuntivo;
- 4) decide sui progetti e sui contratti di appalto e di forniture di qualsiasi importo;
- 5) sovrintende alla gestione del personale;
- 6) delibera, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale li trasmette per la ratifica nella prima riunione successiva;
- 7) assume ogni iniziativa necessaria per l'espletamento dei compiti affidati all'ente che non siano di esplicita competenza del consiglio e ne informa lo stesso.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o, quando ne sia fatta domanda, da almeno un terzo dei componenti o, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale.

Art. 12.

Il presidente:

- 1) rappresenta l'ERGA, anche in giudizio, ed esercita le azioni cautelari e possessorie;
- 2) convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- 3) dirige gli uffici e le loro articolazioni;
- 4) espleta ogni altro compito attribuitogli da legge o provvedimento dello Stato o della Regione, della presente legge, dal regolamento dell'ente, dal consiglio o dal comitato esecutivo.

Art. 13.

Il collegio dei revisori dei conti:

- 1) esamina i bilanci e predispone le relazioni che l'accompagnano;
- 2) controlla la gestione dell'ente;
- 3) elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente da trasmettere al presidente dell'ente che la porta a conoscenza del consiglio di amministrazione per eventuali osservazioni e, quindi, la trasmette alla giunta regionale.

Art. 14.

Sono incompatibili con la carica di consigliere d'amministrazione dell'ente e con quella di revisore tutti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità ai sensi della legge regionale 11/1983 e successive modificazioni nonché i consiglieri di altri enti regionali.

Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a consigliere dell'ente, si trasformano in causa di incompatibilità.

Il consigliere, la cui carica sia divenuta incompatibile, deve - entro quindici giorni dal verificarsi delle condizioni di incompatibilità - rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ente.

In caso di mancata rinuncia alla nuova carica, nei termini prodotti, decade automaticamente dalla carica di consigliere dell'ente.

Il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori nonché i dipendenti dell'ente non possono essere dirigenti o ricoprire cariche in società od enti la cui attività sia o possa essere in contrasto con quella dell'ente.

La decadenza è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale.

Art. 15.

Il trattamento di missione e il rimborso delle spese per il presidente, per i componenti del comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti, sono fissati in base alla vigente legislazione.

La indennità di carica del presidente è pari al 60% di quanto previsto per il consigliere regionale. L'indennità di vice presidente, dei componenti del comitato esecutivo e del collegio dei revisori dei conti è pari al 60% di quanto percepito dal presidente dell'ente.

L'indennità di presenza, non cumulabile con l'indennità di carica di cui al secondo comma, per le riunioni del consiglio è fissata in lire 50.000 (cinquantamila) per ogni singola seduta.

CAPO III

Controllo, vigilanza, amministrazione ed uffici

Art. 16.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e quelle del comitato esecutivo debbono essere trasmesse in copia, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla giunta regionale per l'approvazione. Tali delibere diventano esecutive se nel termine di trenta giorni dalla ricezione non vengono sospese con provvedimento motivato.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative alle materie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del primo comma dell'art. 9 sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 17.

La vigilanza sull'amministrazione dell'ente è di competenza della giunta regionale.

Il presidente della giunta, sentita la giunta ovvero su richiesta del consiglio regionale dispone l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari quanto l'amministrazione dell'ente ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

In caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative, di persistenti inadempimenti di atti dovuti, di deficit di bilancio non autorizzati dalla Regione o di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio, questo viene sciolto dal presidente della giunta con decreto motivato e previa deliberazione del consiglio regionale.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta, previa deliberazione del consiglio regionale, affida la gestione straordinaria dell'ente ad un commissario, assistito eventualmente da uno o due vice commissari, ai quali potrà essere delegata parte delle funzioni commissariali.

Entro il termine massimo di 4 mesi il consiglio di amministrazione dell'ente deve essere ricostituito.

Art. 18.

Per quanto attiene all'amministrazione del patrimonio ed alla contabilità dell'ente, si osservano le norme sulla contabilità statale e regionale in quanto applicabili.

Art. 19.

L'organizzazione degli uffici e la dotazione organica dell'ente sono approvate con legge regionale su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente.

Il personale della Regione, impiegato nei compiti attribuiti all'ERGAL con la presente legge, è trasferito ed inquadrato nel ruolo dell'ente ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 6/1984.

Il personale distaccato o comandato ai sensi del successivo art. 25 ed il personale proveniente dall'Ente per sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania o dall'ente acquedotto pugliese (E.A.A.P.) è trasferito ed inquadrato, a domanda, nel ruolo dell'ERGAL secondo le disposizioni legislative vigenti e nell'ambito delle disponibilità della pianta organica.

Al personale dell'ente è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti della Regione.

Art. 20.

L'incarico di direttore generale è conferito, mediante convenzione, dal presidente dell'ente, su delibera del consiglio di amministrazione, a persona particolarmente qualificata nei settori di competenza dell'ente.

L'incarico è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni; è revocabile e rinnovabile.

L'incarico non determina un rapporto d'impiego dipendente, né l'inquadramento nel ruolo dell'ente; può essere conferito anche a persona comandata dallo Stato o da ente pubblico, purchè abbia qualifica funzionale corrispondente ad una delle qualifiche dirigenziali dei dipendenti regionali, o con esperienza professionale di rilievo nei settori di interesse dell'ente.

Al direttore generale per tutto il periodo dell'incarico compete un compenso mensile corrispondente al trattamento economico della seconda qualifica dirigenziale dei dipendenti regionali, maggiorato di una indennità stabilita nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000 di cui al terzo comma, lettera a), dell'art. 11 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 6.

Art. 21

L'anno finanziario dell'ente ha la stessa decorrenza dell'anno finanziario della Regione.

Entro il 30 aprile di ciascuno anno deve essere presentata dal presidente del consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente ed entro il 30 settembre il bilancio di previsione dell'anno successivo.

Detti bilanci, unitamente alla relazione del presidente del collegio dei revisori dei conti, vanno inviati, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, alla giunta regionale mentre le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio vanno inviate non appena adottate.

Copie di tali bilanci, previa deliberazione della giunta regionale, sono trasmesse al consiglio regionale per la definitiva approvazione.

Art. 22.

È costituito presso l'ente un Comitato tecnico scientifico con il compito di promuovere studi e ricerche e predisporre strumenti operativi nelle materie di cui alla presente legge.

Il comitato, inoltre, esprime, su richiesta del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, il proprio parere sulle attività svolte dall'ente.

Il comitato è costituito da nove esperti nei settori degli impianti idrici e fognanti, nel trattamento e nello smaltimento dei liquami e dei rifiuti, nell'igiene e tutela dell'ambiente nonché della utilizzazione delle acque.

Gli esperti di cui al precedente comma sono eletti con votazione a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio di amministrazione dell'ente.

Il comitato, in relazione a specifiche esigenze e iniziative da adottare potrà sentire esperti o rappresentanti di altre amministrazioni ed organizzazioni interessate.

Il comitato è convocato e presieduto dal Presidente dell'ente; svolge le funzioni di segretario il direttore dell'ente.

Art. 23.

L'ente provvede ai propri compiti impiegando:

- a) il fondo di dotazione iniziale di cui all'art. 28;
- b) le entrate derivanti dalla alienazione dei beni;
- c) le rendite patrimoniali;
- d) i contributi stanziati dallo Stato o dalla Regione;
- e) le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività ed opere previste da leggi regionali, statali e comunitarie;
- f) proventi riscossi per servizi ed attività;
- g) eventuali liberalità disposte da enti pubblici e da privati.

CAPO IV

Disposizioni transitorie finanziarie e particolari

Art. 24.

L'ente, in contraddittorio con l'E.A.A.P. è l'ente irrigazione, provvederà al rilevamento delle reti di acquedotto trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 218 e dall'art. 6 della legge 2 maggio 1976 n. 183 e successive modificazioni.

I comuni, con apposite convenzioni, possono affidare allo ERGAL la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la gestione delle reti idriche e fognanti ivi compresi gli impianti di depurazione.

Per lo svolgimento delle attività gestionali ed operative interessanti gli schemi idrici interregionali, la giunta regionale è autorizzata a porre in essere le attività e le procedure per addvenire ad intese con le regioni interessate, l'E.A.A.P. e l'ente irrigazione per l'utilizzazione e la manutenzione delle infrastrutture di adduzione sulla base di apposite convenzioni da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 25.

Nella prima fase di costituzione degli uffici, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia e delle previsioni dei rispettivi ordinamenti, l'ente si avvarrà di personale distaccato o comandato o, comunque, messo a disposizione dallo Stato, dalla regione Basilicata, da enti locali della Regione, da enti pubblici con esperienza nel settore, dall'ente autonomo acquedotto pugliese e dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Art. 26.

Per la compilazione dei progetti, l'appalto, la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori cui provvede l'ente, si osservano le norme vigenti per le opere di interesse regionale.

Per le opere e gli interventi eseguiti dall'ente sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Per le espropriazioni e per la determinazione delle relative indennità si applicano le disposizioni di cui alle vigenti leggi statali e regionali.

Art. 27.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, con proprio decreto conforme a deliberazione del consiglio regionale, nomina un commissario straordinario ed un sub-commissario, per la durata di otto mesi, con il compito di porre in essere tutti gli atti indispensabili all'avvio dell'attività dell'ente, fermo restando i limiti previsti dalla presente legge.

Entro gli otto mesi, il consiglio regionale provvederà, comunque, all'elezione del consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Per gli scopi della presente legge la Regione concede un contributo a favore dell'ente nella misura di lire 4 miliardi, di cui lire 2 miliardi a carico del bilancio 1986 e lire 2 miliardi a carico del bilancio 1987.

La spesa relativa farà carico ad appositi capitoli così denominati:

- Spese di funzionamento dell'ERGAL;
- Spese costituzione fondo di dotazione dell'ERGAL.

All'onere derivante per la costituzione del fondo di dotazione si provvede con un mutuo di lire 3 miliardi — di cui L. 1.500.000.000 a carico del bilancio 1986, già autorizzato con legge di bilancio 1986, e L. 1.500.000.000 a carico del bilancio 1987 — da contrarre con uno degli istituti di credito abilitati ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1º novembre 1965, n. 1179 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'onere derivante per la spesa di funzionamento si provvede con i proventi derivanti alla Regione del fondo comune ex art. 8 legge 281/70.

La durata del mutuo è stabilita in venti anni ed il relativo tasso effettivo annuo non dovrà superare la misura pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti.

L'importo del mutuo di cui al presente articolo rientra nei limiti indicati dal sesto comma dell'art. 51 della legge regionale 11 aprile 1978 n. 18.

La copertura dell'onere derivante dall'ammortamento del mutuo sarà assicurata dai bilanci pluriennali della Regione.

Per gli esercizi successivi al 1987 il contributo della Regione non potrà eccedere il 60% delle spese di funzionamento e dovrà trovare apposita copertura nelle leggi di bilancio della Regione.

È fatto divieto all'ente di ogni indebitamento pena la responsabilità personale degli amministratori e dei revisori dei conti, se non preventivamente autorizzato dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Art. 29.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 30.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 dicembre 1986

MICHETTI

88R0647

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986, n. 30.

Disciplina dell'attività negoziale della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata
n. 52 del 27 dicembre 1986)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente legge disciplina l'attività contrattuale della Regione e degli Enti strumentali che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei fini propri della stessa ferma restante l'applicazione della legislazione anche regionale vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche e l'applicazione delle speciali normative regionali inerenti a particolari settori di contrattazione nonché quanto disposto dalla legge 30 marzo 1981, n. 113 e successive modificazioni.

TITOLO I

PROCEDURE CONTRATTUALI

Art. 2.

Forme di contrattazione

1. Tutti i contratti dai quali derivi entrata debbono essere preceduti da asta pubblica o pubblico incanto e ad essi si applicano le norme previste nel titolo II, capo terzo, sezione I del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 per l'esecuzione delle leggi sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.

2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente art. 1 che determinino spesa sono disposti generalmente a seguito di licitazione privata e nei casi previsti a seguito di appalto concorso o trattativa privata ai sensi degli articoli successivi ad eccezione di quelli disciplinati al titolo III della presente legge.

Capo I

LICITAZIONE PRIVATA

Art. 3.

Definizione

1. La licitazione privata si sostanzia in una gara tra soggetti scelti dall'amministrazione e ritenuti idonei in relazione all'oggetto contrattuale e costituisce la forma di generale applicazione per la esecuzione di lavori di importo superiore a lire 100 milioni e per i contratti di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Avviso di gara

1. L'avviso di gara deve indicare:

- a) l'amministrazione contrattuale o ente proponente;
- b) l'oggetto contrattuale, l'importo base, il termine, il luogo e le modalità di consegna;
- c) l'ufficio presso il quale rivolgersi per ottenere più dettagliate informazioni anche in ordine al capitolo d'oneri;
- d) il criterio adottato per l'aggiudicazione da individuarsi fra quelli indicati nel seguente art. 6;

e) se il verbale di aggiudicazione tiene luogo della stipulazione del contratto;

f) il termine, non inferiore a dieci giorni, e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, nonché l'ufficio al quale la stessa va indirizzata;

g) il termine, non superiore a centoventi giorni, entro il quale l'amministrazione deve inviare l'invito alla partecipazione alla gara;

h) la categoria merceologica e la classe di iscrizione all'albo dei fornitori della Regione richiesti per la partecipazione alla gara e la possibilità di partecipare mediante raggruppamento di imprese con la precisazione della scorporabilità dei lavori o della divisibilità della fornitura.

2. Le domande di partecipazione alla gara debbono pervenire per iscritto o per telegramma entro il termine di cui alla lettera f) del comma precedente; se la richiesta di partecipazione è formulata a mezzo telegramma, la stessa deve essere confermata mediante lettera raccomandata.

3. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione regionale. Scaduto il termine di cui alla lettera g) si procede al rinnovo della procedura di pubblicazione.

4. L'avviso di gara è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell'apposito albo dell'ente, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e, per estratto, su uno dei principali quotidiani e su almeno uno dei quotidiani aventi particolare diffusione regionale.

5. Quanto l'importo dei lavori non raggiunge i 500 milioni di lire e quello dei contratti per forniture i 200 milioni di lire la pubblicazione viene effettuata nell'apposito albo dell'ente e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

6. Qualora pervenga una sola richiesta di partecipazione si procede a nuova pubblicazione dell'avviso con fissazione di nuovo termine e senza le indicazioni di cui alla lettera c) del precedente primo comma; in tal caso saranno precisati i requisiti richiesti per essere ammessi alla gara che potranno essere gli stessi prescritti per l'iscrizione all'albo dei fornitori della Regione.

Art. 5.

Inviti di partecipazione alla gara

1. L'amministrazione invita a partecipare alla gara un numero minimo di quindici oppure tutti i richiedenti se le domande sono in numero inferiore.

2. L'invito alla partecipazione, da trasmettersi con raccomandata con avviso di ricevimento, deve contenere:

- a) il riferimento all'avviso di gara di cui al precedente art. 4;
- b) la precisazione che la licitazione ha luogo mediante offerte segrete;
- c) la data, l'ora ed il luogo per lo svolgimento della gara e l'indicazione dei soggetti ammessi;
- d) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni forma di garanzia richiesta;
- e) le modalità essenziali di pagamento della prestazione;
- f) il termine di ricezione delle offerte e l'indirizzo al quale debbono essere inviate;
- g) le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi;
- h) il periodo di tempo non superiore a trenta giorni per la durata del quale gli offerenti sono vincolati dalla propria offerta;
- i) l'indicazione della documentazione da presentare;
- l) la eventuale riserva di procedere o meno all'aggiudicazione nel caso venga presentata una sola offerta.

Art. 6.

Criteri di aggiudicazione

1. Di norma si segue per l'aggiudicazione il criterio del prezzo più basso.

2. L'amministrazione può tuttavia, a suo insindacabile giudizio, seguire un altro dei seguenti criteri da indicarsi nell'avviso di gara;

- a) offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta indicata dall'amministrazione;

b) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte comprese entro i limiti indicati dall'amministrazione mediante scheda segreta.

c) offerte segrete da confrontarsi con la media finale delle offerte comprese entro i limiti indicati dall'amministrazione mediante scheda segreta;

d) offerte segrete da confrontarsi con la media delle offerte contenenti maggiori ribassi;

e) offerte segrete dei prezzi unitari.

2. Nel caso previsto dalla lettera a) del precedente comma ove nessuna offerta abbia raggiunto il prezzo stabilito dall'amministrazione la gara viene dichiarata deserta e l'esito comunicato agli interessati.

4. Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente secondo comma si osservano per l'aggiudicazione le modalità previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni.

5. Quando in un offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione.

6. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima di procedere alla aggiudicazione saranno richieste all'offerente le necessarie giustificazioni e l'amministrazione ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla gara, ove non ritenga valide le giustificazioni addotte.

Art. 7.

Procedimento di aggiudicazione

1. Nel giorno e nell'ora stabilita nell'invito, il Presidente dichiara l'apertura della gara.

2. Il presidente, controllata la presenza delle persone ammesse, enumera e depone i plichi contenenti le offerte ed i documenti richiesti ai partecipanti facendone constatare la integrità dei sigilli; nel caso sia previsto il confronto con la scheda segreta dell'amministrazione depone, prima dell'apertura dei pieghi dei partecipanti, la busta sigillata dell'amministrazione sul banco e procede quindi all'apertura delle buste nelle quali sono racchiusi debitamente sigillati, sia il piego dei documenti che il piego contenente l'offerta; preliminarmente e previa apertura del relativo piego, verifica l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e successivamente dà lettura delle offerte e del prezzo base o dei limiti di offerta della scheda dell'amministrazione la cui apertura deve, a pena di nullità della gara, essere lasciata per ultima; provvede all'aggiudicazione al miglior offerente qualora siano stati adottati i criteri di cui al primo ed al secondo comma, lettera a) dell'articolo precedente, o nei modi previsti dalla normativa richiamata al quarto comma dello stesso articolo nel caso di adozione dei criteri di cui alle lettere b), c), d) ed e).

3. Nel caso due o più concorrenti presenti alla gara facciano offerte identiche ed esse siano le più favorevoli all'amministrazione fra tutte quelle valide, si proceda nella stessa seduta, partendo dal prezzo offerto ed a partiti segreti, ad un esperimento di migliorata tra le suddette ditte che abbiano fatto intervenire alla seduta un proprio rappresentante delegato. Nel caso in cui vi sia una sola ditta qualificatamente rappresentata, l'aggiudicazione verrà fatta alla stessa con un miglioramento dell'offerta formulata. Qualora nessuna delle suddette ditte risultasse qualificatamente presente alla seduta, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicazione verrà decisa dalla sorte.

4. Di tutte le operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale sottoscritto dal presidente della gara, da due testimoni e redatto dall'Ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, tabella D, della legge 8 giugno 1982, n. 604 e successive modificazioni ad eccezione degli atti di particolare complessità, per i quali la giunta regionale può incaricare, con apposito provvedimento, un notaio; al processo verbale sono allegati tutti gli atti del procedimento.

5. Il verbale di gara è notificato all'aggiudicatario non presente e comunicato agli altri partecipanti.

Art. 8.

Stipulazione del contratto

1. Qualora l'avviso di gara non preveda che il verbale di aggiudicazione tenga luogo della stipulazione del contratto, il presidente della giunta regionale o l'assessore al bilancio, finanze e patrimonio, se delegato, e, per quanto di competenza, il presidente del consiglio

regionale, provvedono, entro venti giorni dall'aggiudicazione e accertata la regolarità della stessa, alla stipulazione e alla sottoscrizione del contratto in forma pubblico-amministrativa o con l'intervento del notaio.

2. Al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, nonché il capitolato speciale d'oneri, ove ad esso si faccia riferimento; ove si richiamino capitolati generali d'oneri in vigore è sufficiente farne menzione senza allegarli.

Capo II

APPALTO-CONCORSO

Art. 9.

Appalto-concorso

1. L'appalto-concorso è adottato per i lavori o forniture che richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.

Art. 10.

Avviso di gara

1. All'avviso di gara si applica quando disposto dal precedente art. 4, primo comma, limitatamente alle lettere a), b), f) e g), ed ai commi quarto e quinto dello stesso articolo; nell'avviso sono specificati i requisiti richiesti agli eventuali partecipanti, che possono anche riferirsi a quelli previsti per la iscrizione nell'albo dei fornitori della Regione ed è precisato se la deliberazione di aggiudicazione tiene luogo della stipulazione del contratto.

Art. 11.

Invito alla gara

1. L'invito viene inviato ai richiedenti ritenuti idonei dall'amministrazione e contiene le indicazioni previste dal precedente art. 5, secondo comma, lettere a), c), d), e), ed i).

2. Nell'invito sono, altresì, precisati il termine, non inferiore a novanta giorni, di ricezione delle offerte e del progetto tecnico, l'indirizzo al quale debbono essere inviati, le modalità dell'invio, le persone ammesse all'apertura dei plichi, nonché il periodo di tempo per il quale i partecipanti sono vincolati alla propria offerta; tale periodo non potrà essere inferiore a 90 giorni dalla data della gara.

Art. 12.

Commissione tecnica

2. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte la giunta regionale e per le rispettive competenze, l'ufficio di presidenza del consiglio e gli organismi rappresentativi degli Enti strumentali, nominano di volta in volta, assicurando gli opportuni avvicendamenti, apposita commissione composta da almeno tre esperti nelle tecniche o discipline cui l'oggetto del contratto si riferisce; per la legittimità delle operazioni della commissione è richiesta la presenza contemporanea di tutti i componenti.

Art. 13.

Procedimenti di aggiudicazione

1. Nell'ora e nel giorno stabiliti nell'invito di partecipazione il preposto alla gara procede all'apertura dei plichi riservandosi di decidere sull'aggiudicazione.

2. La commissione, nel termine fissato nel provvedimento di nomina e comunque entro sessanta giorni dallo svolgimento della gara, esprime il suo parere sulle offerte, formulando se del caso una graduatoria.

3. L'amministrazione convoca, quindi, il partecipante prescelto e dispone l'aggiudicazione ai sensi del successivo art. 4.

2. Di tutte le operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale, sottoscritto dal presidente della gara, dai componenti la commissione e redatto dall'Ufficiale rogante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, tabella D, della legge 8 giugno 1982, n. 604 e successive modificazioni ad eccezione degli atti di particolare complessità per i quali, con apposito provvedimento, può essere incaricato un notaio.

5) Il processo verbale è notificato agli altri partecipanti alla gara.

Art. 14.

Criteri di aggiudicazione

1. La giunta regionale, e per le rispettive competenze l'ufficio di presidenza del consiglio e gli organismi rappresentativi degli Enti strumentali, accertata l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, procedono all'aggiudicazione del contratto ad uno dei concorrenti al cui offerta sia stata giudicata accoglibile dalla commissione di cui all'art. 12, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di serietà e capacità degli offerenti.

2. Qualora la commissione di cui all'art. 12 abbia formulato una graduatoria e la giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio e gli organismi rappresentativi degli enti strumentali, intendano discostarsene, la relativa deliberazione deve indicare i motivi della scelta.

3. Per gli appalti di opere pubbliche, invece, il giudizio della commissione è vincolante.

4. La giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio e gli organismi rappresentativi degli enti strumentali, hanno facoltà di non procedere alla aggiudicazione con provvedimento motivato.

5. Nessun compenso è dovuto per gli elaborati presenti, anche se non sono scelti; ove sia previsto nell'avviso di gara, l'amministrazione può a suo insindacabile giudizio, concedere compensi, premi o rimborsi ai concorrenti i cui progetti, anche se non prescelti, siano riconosciuti di particolare rilievo riservandosene la proprietà.

Art. 15.

Stipulazione del contratto

1. Qualora l'avviso di gara non preveda che la deliberazione di aggiudicazione tenga luogo della stipulazione del contratto, la stipulazione stessa avviene secondo le modalità di cui al precedente art. 8; al contratto sono allegati anche il progetto tecnico e l'offerta dell'aggiudicatario.

Capo III

TRATTATIVA PRIVATA

Art. 16.

Trattativa privata

1. La trattativa privata è sempre ammessa per i contratti di importo non superiore a lire cinque milioni.

2. E, altresì, possibile il ricorso alla trattativa privata senza limiti di valore quando:

a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte, ovvero siano state presentate offerte non valide o irregolari, purché non vengano sostanzialmente modificate le condizioni della proposta iniziale;

b) l'esecuzione della prestazione per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

c) l'oggetto contrattuale sia da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi, previo puntuale riscontro della idoneità del contraente e delle comparazioni di proposta;

d) l'urgenza degli acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio alle gare;

e) si tratti di prestazioni complementari non comprese nel contratto già concluso che siano rese necessarie da circostanze imprevedute, purché l'ammontare complessivo non superi il quinto del contratto originario;

f) l'esecuzione delle prestazioni richieda particolari misure di sicurezza;

g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate all'ampliamento di quelle esistenti, il ricorso ad altri fornitori costringesse l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

3. La trattativa privata è, infine, ammessa sino all'importo di lire cento milioni, previo svolgimento di gara ufficiosa, quando sussistono ragioni di urgenza, necessità e convenienza, da specificarsi nella deliberazione di cui al successivo art. 40.

Art. 17.

Gara ufficiosa

1. Quando sia ammessa ai terzi del terzo comma dell'articolo precedente, debbono essere interpellate almeno sette imprese ritenute idonee ed iscritte all'albo dei fornitori della Regione per conoscere le offerte.

2. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto verbale nel quale si indicheranno i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario.

Art. 18.

Stipulazione del contratto

1. Dopo lo svolgimento della trattativa privata a norma degli articoli precedenti il presidente della giunta regionale o l'assessore alle finanze bilancio e patrimonio se delegato, il presidente del consiglio o un vice presidente, se delegato, e il rappresentante legale degli enti strumentali, provvedono alla stipulazione del contratto con il soggetto prescelto in forma pubblica amministrativa, o mediante atto pubblico, o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, salvo quanto previsto dal successivo art. 42.

Titolo II

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19.

Pattuizioni generali

1. I contratti ad esecuzione continua o periodica sono stipulati per una durata non superiore a nove anni e devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare cauzione o idonea garanzia.

2. È esclusa la corresponsione di interessi su somme anticipate dall'aggiudicatario per l'esecuzione dei contratti.

3. Pagamenti in conto e comunque anticipazioni possono essere effettuati, previa prestazione al cinquanta per cento della spesa, da recuperarsi all'atto del pagamento del prezzo se in un'unica soluzione, o proporzionalmente alle singole rate.

4. Le garanzie previste dal presente articolo possono essere prestate anche mediante polizza fidejussoria.

Art. 20.

Spese di contratto

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, comprese quelle tributarie, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 21.

Collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo - da eseguirsi nel termine di due mesi dalla esecuzione parziale o totale della fornitura o dalla ultimazione dei lavori ad opera di persone esperte della materia, anche dipendenti regionali, nominati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, dal presidente del consiglio e dal rappresentante legale degli enti strumentali, assicurando gli opportuni avvicendamenti.

2. Nel caso di lavori di importo sino a 100 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 100 milioni di lire, è facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre due mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Il collaudatore, accertata la rispondenza dei lavori e delle forniture alle prestazioni tecniche e contabili contrattuali e la regolarità delle liquidazioni, emette il certificato di collaudo che è sottoposto ad approvazione, per le rispettive competenze, della giunta regionale del presidente se delegato, dell'ufficio di presidenza del consiglio e degli organismi rappresentativi degli enti strumentali, ove l'importo del lavoro sia superiore a lire trenta milioni.

4. Il certificato di collaudo con l'indicazione del provvedimento di approvazione va notificato all'altro contraente entro quindici giorni dalla sua formazione od approvazione.

5. Per le forniture di beni di uso corrente prodotti in serie, e privi di particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione rilasciato dal dirigente del servizio che ha richiesto la fornitura.

Art. 22.

Pagamento del prezzo e restituzione della cauzione

1. Nel contratto può prevedersi il pagamento rateale del prezzo subordinatamente all'adempimento della prestazione principale o secondo l'avanzamento dei lavori, da certificarsi a cura del dirigente del servizio interessato alla esecuzione del contratto stesso o della persona eventualmente preposta alla direzione dei lavori, oppure che il pagamento del prezzo sia effettuato in unica soluzione dopo il collaudo finale.

2. La restituzione delle cauzioni può avvalersi soltanto dopo il collaudo finale, o, se prevista, dopo l'approvazione dello stesso, ovvero dopo il rilascio del certificato di conformità.

Art. 23.

Revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi è ammessa per i contratti di appalto di lavori o servizi, nonché inerenti a forniture a somministrazione continuata o periodica, quando il costo complessivo dei lavori o servizi e delle forniture è aumentato o diminuito nella misura percentuale stabilita dalla legislazione statale vigente, secondo l'indice di variazione dei prezzi correnti intervenuti successivamente all'aggiudicazione.

2. La revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la misura della percentuale di cui al comma precedente.

3. L'indice di variazione dei prezzi è desunto dal bollettino della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nel luogo di esecuzione del contratto, ovvero dalle tabelle pubblicate dal dipartimento regionale all'assetto del territorio tramite le sedi provinciali competenti, allorché trattasi di incrementi dei costi di mano d'opera esso è desunto da certificazione rilasciata o convalidata dal competente ufficio di lavoro e della massima occupazione.

4. Il contratto o i capitolati d'appalto devono indicare, ai fini della decorrenza del diritto della revisione dei prezzi, il relativo termine iniziale o i criteri di determinazione dello stesso, nonché le modalità di calcolo della revisione medesima.

5. Nel caso siano corrisposte anticipazioni sul prezzo contrattuale la revisione prezzi è ammessa soltanto sull'importo eccedente quello anticipato.

6. La revisione dei prezzi è disposta, per le rispettive competenze, con deliberazione della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio e degli organismi rappresentativi degli enti strumentali.

Art. 24.

Capitolati generali

1. I capitolati generali, contenenti le condizioni da applicarsi a determinati tipi di contratto, sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per le rispettive competenze.

2. Nel capitolato generale possono essere previste le modalità per la risoluzione arbitrale delle controversie insorte durante l'esecuzione del contratto.

Art. 25.

Contratti soggetti a rinnovazione tacita

1. Quando di un contratto sia prevista la rinnovazione tacita salvo disdetta entro un termine prefissato, la mancata disdetta deve essere esplicitamente autorizzata per iscritto dall'autorità che ha stipulato il contratto stesso; a tal fine il dirigente preposto è tenuto ad informare per iscritto l'autorità suddetta, non meno di quarantacinque giorni prima della scadenza del termine utile per comunicare validamente la disdetta della scadenza medesima.

Art. 26.

Preposto alle gare e alla trattativa privata

1. Le gare sono presiedute, per la rispettiva competenza, dall'assessore regionale preposto al settore interessato, al presidente del consiglio, dal rappresentante legale degli enti strumentali ovvero dal dirigente o da altro funzionario incaricato, coadiuvato dal dirigente dell'ufficio interessato alla stipulazione del contratto o da un suo incaricato o, in loro mancanza, da funzionari, all'uopo designati dagli organi citati.

2. Quanto disposto dal comma precedente si applica anche alla trattativa provata, ivi compresa l'eventuale gara ufficiosa.

Art. 27.

Efficacia del contratto

1. Il contratto è immediatamente vincolante per il privato contraente dal momento della aggiudicazione, mentre per la amministrazione gli obblighi contrattuali decorrono dalla stipulazione o, se prevista, dalla approvazione del contratto stesso a norma del successivo art. 42.

Art. 28.

Raggruppamento di imprese

1. Per la partecipazione di imprese raggruppate alle gare disciplinate dalla presente legge si applica quanto disposto dall'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

2. Le imprese raggruppate all'atto dell'offerta e quelle subentranti nei casi previsti dall'art. 9, ottavo e nono comma, della legge statale suindicata debbono essere iscritte all'albo dei fornitori della Regione nella categoria tecnica o merceologica indicata nell'avviso di gara e ciascuna di esse deve essere iscritta nella classe di cui al successivo art. 43, quarto comma, per un importo non inferiore ad un quinto dell'importo oggetto del contratto, fermo restando che la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte sia almeno pari all'importo contrattuale complessivo.

TITOLO III

NORME PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

Art. 29.

Generalità

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura debbono farsi in economia sono i seguenti:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici della Regione e degli enti strumentali;

b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto a uso degli uffici centrali e periferici della Regione e degli enti strumentali nei casi in cui per legge o per contratto le spese non siano a carico del locatario;

c) locazione per breve tempo d'immobili con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici regionali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nonché per esigenze diverse connesse con l'attività della Regione quando non vi siano disponibilità sufficienti ovvero idonei locali regionali;

d) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della Regione;

e) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

f) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

g) lavori di traduzione e compensi ad interpreti da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;

h) manutenzione ordinaria, ricovero in rimessa, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e periferici con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento approvato dal consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 1977;

i) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora motivate ragioni di urgenza lo richiedano;

l) spedizioni, imballaggi, magazzino e facchinaggio;

m) cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche;

n) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

o) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

p) spese causali, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

q) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici centrali e periferici della Regione;

r) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori;

s) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, macchine da calcolo, da scrivere e per il centro elaborazione dati, macchine da stampa e fotocopiatrici e relativo materiale tecnico;

t) noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

u) noleggio di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici;

v) funzionamento dei comitati, commissioni e consigli con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza.

2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), l) e q) il ricorso alla gestione in economia e ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 100.000.000 per quelle di cui alle lettere f), g), h), i) e m) (limitatamente alla voce cancelleria), n), o), p), q), r), s), t) e u) nei casi in cui non sia superiore a L. 10.000.000.

3. È vietato l'artificioso frazionamento delle commesse.

Art. 30

Modalità di esecuzione

1. I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte di amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 31.

Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale dell'amministrazione, impiegando materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

2. Sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese iscritte nell'albo dei fornitori della Regione. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000.

Art. 32.

Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese iscritte nell'albo dei fornitori della Regione.

2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 33.

Procedura per l'affidamento

1. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'Amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.

3. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

Art. 34.

Regolamentazione

1. I preventivi di cui al precedente art. 33 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 29 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese iscritte nell'albo dei fornitori della Regione. È consentito, tuttavia il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 2.500.000.

2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno chiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di L. 20.000.000.

3. I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti.

Art. 35.

Penalità

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente Titolo, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 5. Inoltre, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 36.

Visto di congruità

1. Per i lavori previsti al precedente art. 29, lettere a) e b) i prezzi indicati nei preventivi richiesti devono essere sottoposti, qualora prescritto da disposizioni legislative o regolamentari, al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

2. Quando trattasi di lavori di particolare importanza o complessità dovrà essere predisposto dal competente organo tecnico uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto dei vari lavori e le condizioni generali e speciali di esecuzione, con invito alle ditte di restituirlo firmato con l'offerta dei prezzi. Potrà, altresì, ravvisandone l'opportunità, essere indetta una gara ufficiosa fra un congruo numero di ditte idonee.

3. Per l'esecuzione dei lavori contemplati nel presente articolo dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

Art. 37

Competenza dei funzionari

1. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 29 è autorizzata, per le rispettive competenze, dai responsabili politici dei dipartimenti, dall'Ufficio di presidenza e dagli organismi rappresentativi degli enti strumentali, o, se delegati, dai coordinatori o dirigenti degli uffici ed è affidata, per la giunta regionale, all'ufficio provveditorato del dipartimento bilancio finanze e patrimonio, per il consiglio regionale, al servizio economato. Può essere, altresì, affidata agli incaricati delle gestioni di economato dipartimentale se gli interventi rientrano nella loro sfera di competenza che sarà definita con apposito regolamento.

Art. 38.

Collaudazione

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 29 sono soggetti a collaudo finale per i lavori può essere sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione.

2. Il collaudo è eseguito da persone esperte nella materia, dipendenti delle amministrazioni interessate, nominate, assicurando gli opportuni avvicendamenti, dal responsabile politico competente oppure è affidato a singoli uffici qualora se ne ravvisi l'opportunità.

3. Se la spesa non supera le L. 5.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dal dirigente competente, ad esclusione dei lavori di cui all'art. 29, punti 1. e 2. per i quali il collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione saranno redatti in conformità al regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

4. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

5. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso, i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

Art. 39.

Modalità di pagamento

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente dell'ufficio provveditorato, per la giunta regionale, e del responsabile dell'ufficio bilancio e provveditorato per il consiglio.

2. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta spesa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

TITOLO IV

DELIBERAZIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

Art. 40.

Proposta di contratto

1. L'assessore regionale preposto al settore interessato e il presidente del consiglio, per le rispettive competenze, formulano la proposta di contrattazione indicandone l'oggetto e le esigenze di contenuto e di esecuzione.

2. L'ufficio provveditorato del dipartimento bilancio finanze e patrimonio d'intesa con l'ufficio legale della giunta regionale e con i servizi del settore interessato, provvede alla predisposizione dello schema contrattuale, degli eventuali capitoli e dei relativi provvedimenti amministrativi, nonché alla individuazione della forma di contrattazione da adottare.

3. Per il consiglio regionale, agli adempimenti di cui al comma precedente, provvede il responsabile dell'ufficio bilancio e provveditorato

Art. 41

Deliberazione a contrattare

1. Sulla base della proposta di cui all'articolo precedente la giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio e gli organismi rappresentativi degli enti strumentali deliberano l'autorizzazione a contrattare che deve contenere gli elementi e le clausole essenziali del contratto, nonché la motivazione in ordine alla forma di contrattazione adottata qualora non si ricorra alla licitazione privata o alla esecuzione in economia; la deliberazione specifica altresì se il contratto è soggetto ad approvazione.

Art. 42.

Approvazione del contratto

1. Nei casi in cui sia richiesta l'approvazione, gli atti di aggiudicazione e i documenti annessi, nonché il successivo atto contrattuale e i relativi allegati vengono trasmessi, per le rispettive competenze, nei dieci giorni successivi alla loro formazione, alla giunta regionale e all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che, accertata la regolarità delle procedure adottate e la rispondenza alla deliberazione a contrattare, dispone l'approvazione del contratto.

TITOLO V

ALBO DEI FORNITORI

Art. 43.

Istituzione dell'albo

1. È istituito presso l'ufficio provveditorato del dipartimento finanze bilancio e patrimonio l'albo dei fornitori della Regione.

2. I fornitori sono classificati nell'albo per categorie merceologiche e secondo l'importo massimo delle forniture che possono assumere.

3. L'individuazione delle categorie merceologiche, nonché la modalità delle stesse, è disposta con deliberazione della giunta regionale.

4. Le classi inerenti agli importi sono le seguenti:

I - sino a L. 100.000.000;

II - sino a L. 300.000.000;

III - sino a L. 500.000.000;

IV - sino a L. 1.000.000.000;

V - sino a L. 3.000.000.000.

5. L'iscrizione all'albo dei fornitori è obbligatoria sia per essere ammessi a partecipare alle gare indette dalla Regionale, salvo quanto previsto dal precedente art. 10, sia per la stipulazione di contratti a trattativa privata per importi superiori a L. 5.000.000, sempreché i contratti abbiano per oggetto forniture di beni o servizi inclusi nelle categorie merceologiche individuate a norma del precedente terzo comma.

6. L'elenco degli iscritti all'albo ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ufficio provveditorato, cui spetta anche la tenuta dell'albo.

Art. 44.

Domanda di Iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla giunta regionale, anche attraverso l'ufficio di presidenza del consiglio, unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e la capacità tecnico-finanziaria previsti negli articoli 45 e 46 della presente legge.

2. Nella domanda deve essere precisata la categoria merceologica per la quale si richiede la iscrizione nonché la classe dell'importo di cui al quarto comma del precedente art. 43.

3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche.

Art. 45.

Requisiti d'ordine generale per la iscrizione all'albo

1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo dei fornitori della Regione gli imprenditori che posseggano i requisiti generali e speciali richiesti dalla presente legge.

2. I requisiti di ordine generale per l'iscrizione sono:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alle CEE;
- b) assenza di precedenti penali per un reato che incida gravemente sulla moralità professionale; se il difettore commerciale o tecnico è persona diversa dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa, i requisiti suddetti debbono riferirsi ad entrambi;
- c) iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura per le categorie merceologiche o forniture di servizi per le quali si richiede la iscrizione nell'albo regionale;
- d) assenza di infrazioni, accertate dalle autorità competenti, agli obblighi concernenti il pagamento di contributi sociali, dei tributi e l'applicazione dei contratti di lavoro e delle norme di collocamento.

3. Il possesso dei requisiti suddetti dovrà essere comprovato con idonea certificazione rilasciata dagli uffici competenti in data non anteriore ai tre mesi dalla domanda di iscrizione nell'albo.

Art. 46.

Requisiti d'ordine speciale

1. I requisiti d'ordine speciale per l'iscrizione all'albo sono la capacità tecnica e quella finanziaria ed economica.

2. La capacità tecnica deve essere documentata mediante:

a) titoli di studio ed eventuali titoli di specializzazione dell'imprenditore o del dirigente dell'impresa;

b) l'elenco delle eventuali prestazioni e degli eventuali servizi resi con l'indicazione del committente, della durata e dell'esito degli stessi da dimostrarsi se resi allo Stato o ad enti pubblici, mediante certificazioni rilasciate dagli stessi, se rese ai privati, con attestazioni emesse da questi;

c) la descrizione dell'attrezzatura tecnica dell'impresa;

d) l'indicazione dell'eventuale organico medio annuo dell'impresa, del numero dei dirigenti e dei tecnici in specie di quelli incaricati dei controlli di qualità delle forniture e, se trattasi di cooperative, del numero dei soci.

3. La capacità finanziaria ed economica deve essere comprovata mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti delle scritture contabili riassuntive o certificazioni del volume di affari ai fini dell'I.V.A.;

c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture effettuate nell'anno precedente;

d) dichiarazione dell'ufficio delle imposte dalla quale risulti l'importo del reddito per il quale l'imprenditore è stato iscritto nei ruoli fiscali nell'anno precedente alla domanda di iscrizione in relazione alla attività imprenditoriale svolta o altra apposita dichiarazione qualora il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo.

4. Se l'impresa è costituita in società, deve, altresì, esibire copia autentica dell'atto costitutivo e degli eventuali atti successivi che abbiano modificato o integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto nonché un certificato di cancelleria del tribunale competente con data non anteriore a due mesi dalla domanda, attestante che l'impresa non trovasi in stato di liquidazione o di fallimento e che la medesima non ha presentato domanda di concordato e non ha subito procedure fallimentari o di concordato nel quinquennio anteriore.

5. Certificato generale del casellario giudiziale riferito:

a) a tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo;

b) a tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;

c) agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di società.

6. I certificati di cui ai precedenti commi quattro e cinque debbono essere esibiti anche dagli imprenditori commerciali.

Art. 47.

Iscrizione all'albo

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, decide sull'iscrizione, su conforme parere di un comitato di tre esperti di elevata qualificazione professionale designati dall'Assessore al bilancio finanze e patrimonio; è chiamato a presiedere il comitato il responsabile dell'ufficio provveditorato del dipartimento bilancio, finanze e patrimonio.

2. L'assessore al dipartimento bilancio finanze e patrimonio, entro i successivi trenta giorni, dispone l'iscrizione all'albo con l'indicazione delle categorie merceologiche e della classe alle quali l'iscrizione si riferisce.

3. L'iscrizione ad una classe consente la partecipazione alle gare per gli importi previsti nelle classi inferiori.

4. L'accoglimento o la reiezione della domanda è comunicata all'interessato entro i successivi trenta giorni.

Art. 48.

Modifica dell'iscrizione

1. Gli iscritti all'albo possono chiedere il cambiamento di classe dopo sei mesi dall'iscrizione o dall'ultima modifica.

2. Per la modifica delle categorie merceologiche e della classe di iscrizione si applicano la procedura prevista dall'articolo precedente.

Art. 49.

Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

a) per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 45 e 46;

b) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione;

c) quando sia soggetto a procedure di liquidazione o cessi l'attività;

d) per sopraggiunto impedimento di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, avente per oggetto disposizioni contro la mafia.

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 50.

Procedure per la cancellazione

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, ove si proceda d'ufficio, l'ufficio provveditorato dà comunicazione con raccomandata r.r. all'iscritto dei fatti addebitatigli fissando il termine di quindici giorni per le sue deduzioni.

2. Trascorso tale termine, l'assessore competente, dispone la cancellazione dall'albo, tale determinazione viene notificata all'interessato.

Art. 51.

Revisione dell'albo

1. L'albo dei fornitori della Regione è oggetto di revisione generale ogni tre anni.

2. A tal fine le imprese iscritte sono invitate per iscritto a documentare, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'invito medesimo, la permanenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 45 e 46.

3. Scaduto tale termine, si procede alla cancellazione dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.

Rinvio a leggi statali e regionali

1. Lo svolgimento delle licitazioni private, degli appalti concorsi e delle trattative private dirette ad acquisire o ad alienare i beni della Regione spetta, ai sensi dell'art. 77 - primo comma - della legge regionale 11 aprile 1978, n. 18, all'ufficio provveditorato del dipartimento bilancio, finanze e patrimonio della giunta regionale e, per quanto di propria competenza, all'ufficio bilancio e provvedimento del consiglio regionale ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

2. Per le esigenze economiche indicate nell'art. 4 e seguenti del regolamento per i servizi di economato della giunta regionale, quando trattasi di beni e servizi che non possano essere altrimenti acquisiti a norma della presente legge, si provvede a trattativa privata entro il limite di un milione, per le stesse esigenze indicate nell'art. 20 del regolamento per l'amministrazione del bilancio e per il servizio economato del consiglio regionale si provvede a trattativa privata entro lo stesso limite di L. 1.000.000.

3. I contratti per gli acquisti e per le prestazioni di cui al comma precedente vengono conclusi secondo gli usi del commercio.

4. Il conto consuntivo di ciascun servizio evidenzierà l'andamento dell'applicazione della legge per la contrattazione e la negoziazione della Regione.

5. Si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché quanto previsto dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, avente per oggetto disposizioni per combattere il fenomeno mafioso.

Art. 53.

Norme tecniche

1. Con regolamento regionale sono stabilite le norme relative alla procedura di esecuzione dei contratti regionali nonché aggiornate quelle relative al servizio di economato generale, dipartimentale e del consiglio regionale.

2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad emanare, con propri decreti, norme tecniche sulle modalità di compilazione e conservazione dei documenti e delle scritture relative alla direzione, esecuzione, contabilità inerenti ai lavori e alle forniture di interesse della Regione.

3. Direttive analoghe sono emanate dal Presidente del consiglio regionale per la materia di propria competenza.

Art. 54.

Adeguamento degli importi

1. Gli importi delle somme indicate nella presente legge possono essere adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire italiane delle unità di conto europee ed all'andamento dei costi della vita con decreto del Presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, previo parere conforme della competente commissione consiliare.

2. Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 55.

Applicazione della normativa agli enti ed aziende dipendenti della Regione

1. Gli organi degli enti strumentali di cui all'art. 1 competenti per l'assunzione degli atti e provvedimenti demandati dalla presente legge ad organi regionali, sono individuati dagli enti predetti nel rispetto delle disposizioni delle leggi istitutive e dei rispettivi statuti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i vigenti regolamenti di amministrazione e contabilità dovranno essere adeguati alla disciplina prevista dalla legge medesima; scaduto tale termine, in carenza dell'adeguamento, la presente legge si applica direttamente agli enti di cui al comma precedente per gli importi in essa previsti, ridotti del cinquanta per cento.

Art. 56.

Prima formazione dell'albo dei fornitori della Regione

1. La deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 43, terzo comma, è assunta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della prima formazione dell'albo dei fornitori della Regione, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, provvede a far pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché su almeno quindici organi di stampa, quotidiani e periodici a diffusione nazionale e regionale, un avviso contenente l'indicazione della disciplina legislativa dell'albo e l'invito alle imprese interessate a presentare domanda di iscrizione all'albo medesimo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione.

3. Decorso il termine di novanta giorni di cui al precedente comma, la giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, provvede, sulle domande presentate con l'osservanza di quanto previsto dal precedente art. 47.

4. Per la decisione sulle domande pervenute oltre la data di cui al precedente secondo comma, il termine di trenta giorni previsto dal primo comma del suindicato art. 47, decorre dalla data della deliberazione sulla prima formazione dell'albo di cui al precedente secondo comma.

Art. 57.

Norma transitoria

1. Fino a quando non sarà operante l'albo dei fornitori della Regione non si applicano, ai fini della scelta del privato contraente, le disposizioni concernenti l'iscrizione all'albo stesso.

Art. 58.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 dicembre 1986

MICHETTI

88R0648

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1986, n. 31.

Misura dell'equo indennizzo spettante al personale della regione Basilicata a decorrere dal 1° gennaio 1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 1 del 2 gennaio 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tabella «A» annessa alla legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11 è sostituita dalla seguente tabella «A».

TABELLA A

Misure dell'equo indennizzo spettante al personale della Regione Basilicata dal 1º gennaio 1985

Categoria della menomazione	Qualifiche dirigenziali		Qualifiche funzionali								
	2ª	1ª	8ª	7ª	6ª	5ª	4ª	3ª	2ª	1ª	
1ª	max	63.000.000	50.400.000	38.880.000	28.800.000	24.750.000	23.400.000	20.025.000	17.550.000	16.200.000	14.850.000
	min	60.480.000	48.384.000	37.324.800	27.648.000	23.760.000	22.464.000	19.224.000	16.848.000	15.552.000	14.256.000
2ª	max	59.850.000	47.880.000	36.936.000	27.360.000	23.512.500	22.230.000	19.023.750	16.672.500	15.390.000	14.107.500
	min	57.456.000	45.964.800	35.458.560	26.265.600	22.572.000	21.340.800	18.262.800	16.005.600	14.774.400	13.543.200
3ª	max	49.140.000	39.312.000	30.326.400	22.464.000	19.305.000	18.252.000	15.619.500	13.689.000	12.636.000	11.583.000
	min	47.174.400	37.739.520	29.113.345	21.565.440	18.532.800	17.521.920	14.994.720	13.141.440	12.130.560	11.119.680
4ª	max	40.320.000	32.256.000	24.883.200	18.432.000	15.840.000	14.976.000	12.816.000	11.232.000	10.368.000	9.504.000
	min	38.707.200	30.965.760	23.887.870	17.694.720	15.206.400	14.376.960	12.303.360	10.782.720	9.953.280	9.123.840
5ª	max	29.610.000	23.688.000	18.273.600	13.536.000	11.632.500	10.998.000	9.411.750	8.248.500	7.614.000	6.979.500
	min	28.425.600	22.740.480	17.542.655	12.994.560	11.167.200	10.558.080	9.035.280	7.918.560	7.309.440	6.700.320
6ª	max	18.900.000	15.120.000	11.664.000	8.640.000	7.425.000	7.020.000	6.007.500	5.265.000	4.860.000	4.455.000
	min	18.144.400	14.515.200	11.197.440	8.294.400	7.128.000	6.739.200	5.767.200	5.054.400	4.665.600	4.276.800
7ª	max	9.450.000	7.560.000	5.832.000	4.320.000	3.712.500	3.510.000	3.003.750	2.632.500	2.430.000	2.227.500
	min	9.072.000	7.257.600	5.598.720	4.147.200	3.564.000	3.369.600	2.883.600	2.527.200	2.332.800	2.138.400
8ª	max	5.670.000	4.536.000	3.499.200	2.592.000	2.227.500	2.106.000	1.802.250	1.579.500	1.458.000	1.336.500
	min	5.443.200	4.354.560	3.359.230	2.488.320	2.138.400	2.021.760	1.730.160	1.516.320	1.399.680	1.283.040
Tab. B	max	1.890.000	1.512.000	1.166.400	864.000	742.500	702.000	600.750	526.500	486.000	445.500
	min	1.814.400	1.451.520	1.119.745	829.440	712.800	673.920	576.720	505.440	466.560	427.680

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 31 dicembre 1986

MICHETTI

88R0649

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1986, n. 32.

Rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 2 dell'8 gennaio 1987)

(Omissis).

88R0650

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 7.

Modifica alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 54, concernente: «Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23 del 26 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1982, è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea copre gli infortuni che i consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio.

Il 90% del premio di assicurazione è a carico del bilancio regionale; il residuo 10% è a carico dei consiglieri regionali.

Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:

L. 300.000.000 in caso di morte;

L. 300.000.000 in caso di invalidità permanente;

L. 80.000 per ogni giorno di invalidità temporanea derivante da causa connessa all'infortunio subito.

La relativa convenzione deve essere stipulata con Istituti assicurativi che abbiano un capitale sociale non inferiore a 50 miliardi interamente versato nonché con Istituti appositamente e temporaneamente raggruppati ciascuno dei quali abbia un capitale sociale di almeno dieci miliardi interamente versato.

La convenzione è stipulata dal presidente del consiglio regionale previa deliberazione dell'ufficio di presidenza».

Art. 2.

All'onere derivante dall'approvazione della presente legge, per il 1988, si fa fronte con lo stanziamento, in termine di competenza e di cassa, di cui al cap. 1 dello stato di previsione della spesa e per gli anni successivi con il corrispondente capitolo di bilancio.

In ogni caso l'onere annuale derivante dall'approvazione della presente legge non potrà superare la somma di lire venticinque milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 11 aprile 1988

FANTINI

88R0490

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1988, n. 8.

Legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 - Integrazioni e modifiche delle norme concernenti il funzionamento di commissioni, collegi e comitati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23 del 26 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attività svolta dalle commissioni sanitarie di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, è attribuita, per ogni giornata di seduta e per un massimo di 15 sedute mensili, una indennità di presenza nella misura di L. 20.000 al presidente, L. 15.000 agli altri componenti e di L. 10.000 al segretario, se ed in quanto compatibile con i rispettivi trattamenti economici.

Ai componenti estranei alla pubblica amministrazione è attribuito, altresì, un compenso di L. 5.000 per ogni soggetto esaminato dalla commissione ed, inoltre, il trattamento di missione, se ed in quanto dovuto in base alla normativa vigente sul trattamento giuridico ed economico del personale del S.S.N. e nella misura prevista per il personale sanitario di qualifica apicale del S.S.N.

Ai componenti ed al segretario degli organismi di cui agli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, nonché degli altri organismi istituiti ai sensi della medesima, è attribuita, con pari decorrenza e per ogni giornata di seduta, una indennità nella misura unica di L. 20.000, oltre al trattamento di missione se ed in quanto dovuto in base alla normativa vigente sul trattamento giuridico ed economico del personale del S.S.N. e con le stesse modalità di cui al comma precedente del presente articolo.

Art. 2.

Su richiesta del medico di base che documenti la gravità della minorazione, nonché persistenti difficoltà motorie, le commissioni per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo, di prima e di seconda istanza, possono effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato.

All'uopo il presidente della commissione delega un componente assistito dal segretario.

La relativa decisione viene, comunque, adottata in seduta collegiale, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

Per ciascuna visita domiciliare e fino ad un massimo di sei per giornata, è attribuito un compenso omnicomprensivo di L. 10.000 elevato a L. 15.000, qualora la visita venga effettuata in comune diverso da quello ove risiede la commissione.

Al segretario il compenso di cui al precedente comma viene corrisposto nella misura ridotta del 50%.

Qualora per l'effettuazione delle visite domiciliari venga utilizzata l'autovettura di servizio, il compenso di cui ai precedenti commi, viene ridotto del 25%.

L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal presidente della commissione, sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità connessa a tale uso.

Art. 3.

I presidenti delle commissioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, provvedono alla convocazione dei richiedenti mediante avviso da inviarsi tramite il comune di residenza dell'interessato, almeno venti giorni prima della data stabilita per la visita collegiale.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un proprio medico di fiducia.

Il giudizio delle commissioni di cui al primo comma del presente articolo deve essere comunicato dal segretario, entro dieci giorni dalla data della decisione, all'interessato, previa notifica a cura del comune di residenza del medesimo.

Contro il giudizio della commissione di prima istanza ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla competente commissione sanitaria regionale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, viene così sostituito:

«Nelle commissioni provinciali con prevalenti funzioni tecnico-sanitarie, la cui composizione prevedeva la partecipazione del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, questi sono sostituiti da funzionari laureati in medicina e chirurgia dei servizi di cui all'art. 35 della legge regionale 57/80, ovvero da funzionari medici di qualifica apicale iscritti nel ruolo regionale del S.S.N.»

Nelle commissioni provinciali non sanitarie, la cui composizione prevedeva la partecipazione del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, questi sono sostituiti da dipendenti regionali con qualifica di funzionario o dirigente.

Art. 5.

La lettera a) del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, è integrata con l'aggiunta, al termine della frase, della dizione «o da un funzionario medico del livello apicale dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, iscritto nel ruolo regionale del S.S.N.».

Art. 6.

La lettera a) del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, è integrata con l'aggiunta, al termine della frase, della dizione «o da un funzionario medico del livello apicale dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, iscritto nel ruolo regionale del S.S.N.».

Art. 7.

La lettera a) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, è integrata con l'aggiunta, al termine della frase, della dizione «o da un funzionario medico del livello apicale dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, iscritto nel ruolo regionale del S.S.N.».

La lettera c) del primo comma dell'art. 13 della medesima legge è integrata con l'aggiunta, dopo la parola «foniatria», della dizione «o in audiologia o in discipline affini».

Art. 8.

L'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, è integrato con l'aggiunta, al termine della frase che lo compone, della dizione «o da funzionari medici del livello apicale, iscritti nel ruolo regionale del S.S.N.».

Art. 9.

All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 1988 con lo stanziamento di cui al Cap. 66 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988, previamente integrato della somma di lire trecento milioni mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 14 aprile 1988

FANTINI

88R0491

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Becherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONI NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Rome)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maostranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carrucci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fililungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalini, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221